

# Questioni finanziarie e fiscali internazionali

## Rapporto 2017



## **Colofone**

Editore:  
Dipartimento federale delle finanze DFF  
Berna 2017

Redazione:  
Segreteria di Stato per le questioni  
finanziarie internazionali SFI

Foto di copertina:  
Bernerhof, Berna, sede del  
Dipartimento federale delle finanze  
Frank Wettstein



Traduzione:  
Servizi linguistici DFF

Distribuzione:  
UFCL, Vendita di pubblicazioni federali,  
CH-3003 Berna  
[www.pubblicazionifederali.admin.ch](http://www.pubblicazionifederali.admin.ch)

Art. n.: 604.001.171  
Febbraio 2017

# Indice

Premessa	5
Compendio	6
<b>1 Contesto</b>	<b>8</b>
1.1 La situazione internazionale	8
1.2 Sviluppi del mercato finanziario svizzero	9
<b>2 Politica in materia di mercati finanziari</b>	<b>11</b>
2.1 Panoramica	11
2.2 Obiettivi e principi	13
2.3 Accesso al mercato	13
2.4 Innovazione	14
2.5 Progetti di regolamentazione	15
2.6 Commercio di materie prime	17
<b>3 Questioni finanziarie e monetarie internazionali</b>	<b>19</b>
3.1 Panoramica	19
3.2 Cooperazione monetaria internazionale	19
3.3 G20	25
3.4 Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari	25
3.5 Integrità dei mercati finanziari	27
3.6 Cooperazione bilaterale	29
<b>4 Questioni fiscali internazionali</b>	<b>31</b>
4.1 Panoramica	31
4.2 Standard internazionali in materia fiscale	31
4.3 Verifica dell'applicazione degli standard internazionali	36
4.4 Trattati bilaterali	40
4.5 Questioni fiscali bilaterali	43
Conclusioni e prospettive	45





# Premessa

A quasi dieci anni dalla crisi finanziaria, il contesto economico è tuttora difficile, non solo per il sistema finanziario e l'economia reale, ma anche per gli attori statali. Rispetto alla situazione economica antecedente il 2007 la crescita globale risulta debole. Importanti Paesi hanno riscontrato un calo dei profitti generati dalla politica monetaria espansiva, il quale ha favorito allocazioni di capitale errate e distorsioni dei tassi di cambio. Anche la Svizzera è interessata ampiamente da questi sviluppi.

Nel contempo, sul piano internazionale si riscontrano pochi progressi nella politica finanziaria, strutturale ed economica. Le quote del debito pubblico restano elevate o crescono addirittura, le riforme strutturali per favorire la crescita non sono attuate o lo sono solo insufficientemente. La politica monetaria espansiva consente in parte di finanziare a condizioni vantaggiose debiti elevati.

Con il freno all'indebitamento, introdotto nel 2003, la Svizzera dispone già di un meccanismo che costringe la politica a un'amministrazione sostenibile nel lungo periodo. Ora occorre guardare avanti e preparare il terreno per il futuro. Servono condizioni quadro che consentano all'economia di investire e di crescere.

In questo scenario, a ottobre 2016 il Consiglio federale ha adottato gli obiettivi strategici della futura politica svizzera in materia di mercati finanziari: se da un lato l'attuazione degli standard riconosciuti a livello globale continuerà ad essere un elemento centrale della politica, dall'altro occorrerà sfruttare sempre più coerentemente i margini di manovra esistenti a livello nazionale e creare per la piazza finanziaria svizzera condizioni quadro efficienti e orientate al futuro. Questo vale in particolare in merito alle nuove tecnologie, considerata la rapida digitalizzazione del settore finanziario.

Questo settimo rapporto dà conto dei lavori svolti e illustra gli sforzi compiuti per garantire una piazza finanziaria e imprenditoriale stabile, competitiva, integra e rispettata a livello internazionale.



Ueli Maurer  
Capo del Dipartimento federale delle finanze

# Compendio

Il 2016 è stato caratterizzato dalle seguenti attività e progetti:

In autunno il Consiglio federale ha adottato un rapporto in cui pone le **basi per una politica duratura in materia di mercati finanziari**. In primo piano figurano cinque orientamenti finalizzati a rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera (n. 2.1).

Poiché un **sistema tecnofinanziario** dinamico può contribuire sensibilmente alla qualità della piazza finanziaria svizzera e rafforzarne la competitività, nel mese di novembre il Consiglio federale si è dichiarato favorevole a ridurre gli ostacoli all'accesso al mercato per i fornitori nel settore della tecnofinanza e ad aumentare in generale la certezza del diritto (n. 2.4).

Su invito della Cina, nel 2016 la Svizzera ha partecipato ai quattro incontri dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del **G20**, agli incontri preparatori dei viceministri e vicegovernatori nonché ai gruppi di lavoro che si occupano di questioni finanziarie e monetarie (n. 3.3).

Nel mese di dicembre il **Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)** ha pubblicato il quarto rapporto di valutazione tra pari sulla Svizzera. Nel complesso la Svizzera ottiene un giudizio positivo e, rispetto agli altri Paesi esaminati, consegue un risultato superiore alla media (n. 3.5.2).

La Svizzera ha sottoscritto con numerosi Paesi dichiarazioni congiunte per l'introduzione del reciproco **scambio automatico di informazioni a fini fiscali** (n. 4.2.1).

Al termine della valutazione tra pari, nel mese di luglio il **Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali** («Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes», di seguito **Forum globale**) ha giudicato nel complesso la Svizzera ampiamente conforme. La valutazione positiva riflette i progressi compiuti negli scorsi anni dalla Svizzera nell'attuazione dello standard internazionale per lo scambio di informazioni su domanda (n. 4.3.1).

## Retrospettiva 2016

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>20. 01.</b> Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione per introdurre lo scambio automatico di informazioni con ulteriori Paesi</p> <p><b>24. 02.</b> Gli organismi finanziari internazionali discutono questioni relative alla sostenibilità: il Consiglio federale discute il ruolo della Svizzera</p> <p><b>27. 02.</b> La Svizzera partecipa all'incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 a Shanghai</p> <p><b>23. 03.</b> Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente l'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con il Brasile</p> <p><b>30. 03.</b> L'Accordo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Francia entra in vigore</p> <p><b>14. 04.</b> Vertice di primavera del FMI e della Banca Mondiale nonché incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 a Washington, D.C., con la partecipazione della Svizzera</p> <p><b>20. 04.</b> Il Consiglio federale nomina Jörg Gasser a segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali in seno al DFF</p> <p><b>02. 05.</b> La Svizzera avvia il dialogo finanziario con l'Iran.</p> <p><b>11. 05.</b> Il Consiglio federale approva l'adeguamento delle disposizioni «too big to fail»</p> <p><b>12. 05.</b> La Svizzera organizza per il G20 il workshop internazionale sull'analisi dei rischi ambientali nel settore finanziario con rappresentanti dell'economia privata</p> <p><b>10. 06.</b> Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale</p> <p><b>13. 07.</b> Il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Italia entra in vigore</p> <p><b>22. 07.</b> La Svizzera partecipa all'incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 a Chengdu, in Cina</p> <p><b>26. 07.</b> Forum globale: la Svizzera ottiene una buona valutazione</p> <p><b>26. 09.</b> Il FMI apprezza la robusta economia svizzera e sostiene la linea della politica economica</p> | <p><b>26. 09.</b> Cooperazione internazionale in materia fiscale: la Svizzera ratifica la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale</p> <p><b>30. 09.</b> Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la revisione della legge sull'aiuto monetario (LAMO)</p> <p><b>30. 09.</b> Il Consiglio federale intende agevolare fiscalmente il rafforzamento del capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica</p> <p><b>06. 10.</b> Vertice del FMI e della Banca Mondiale nonché incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 a Washington, D.C., con la partecipazione della Svizzera</p> <p><b>20. 10.</b> Il Consiglio federale adotta gli orientamenti strategici della futura politica in materia di mercati finanziari</p> <p><b>02. 11.</b> Il Consiglio federale intende ridurre gli ostacoli che limitano l'accesso al mercato alle imprese tecnofinanziarie</p> <p><b>23. 11.</b> Il Consiglio federale licenzia l'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali</p> <p><b>23. 11.</b> Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese</p> <p><b>23. 11.</b> Scambio spontaneo di informazioni: il Consiglio federale licenzia la nuova ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale</p> <p><b>24. 11.</b> Adozione e pubblicazione formale dell'accordo multilaterale per l'attuazione delle misure contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili relative alle convenzioni</p> <p><b>01. 12.</b> Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione per introdurre lo scambio automatico di informazioni con ulteriori Paesi</p> <p><b>07. 12.</b> Pubblicazione del quarto rapporto di valutazione del GAFI sulla Svizzera</p> <p><b>22. 12.</b> Entra in vigore la CDI tra la Svizzera e il Liechtenstein</p> |
|---|--|

# 1 Contesto

**Prospettive:** la crescita economica mondiale acquista lentamente più vigore, ma resta comunque esposta a rischi. Le previsioni sulla crescita del Fondo monetario internazionale (FMI) si attestano al 3,4 per cento per il 2017. Gli effetti positivi sarebbero determinati da una maggiore crescita economica sia nei Paesi industrializzati (1,8 %) sia nei Paesi emergenti e in sviluppo (4,6 %).

## 1.1 La situazione internazionale

Nel 2016 l'economia mondiale ha registrato la crescita più debole (3,1 %) dopo la crisi economica e finanziaria. In particolare le performance dei Paesi emergenti e in sviluppo sono state caratterizzate da una certa irregolarità (4,2 %), dovuta in parte ai bassi prezzi delle materie prime e agli sviluppi geopolitici. L'andamento economico è stato meno instabile nei Paesi industrializzati, nella maggior parte dei quali è stata riscontrata una crescita moderata (1,6 %). Malgrado la situazione difficile, la crescita economica in Svizzera, stimata all'1,5 per cento dal gruppo di esperti della Confederazione, si è rafforzata. La sopravvalutazione del franco continua a rappresentare una sfida per l'economia.

I tassi d'interesse bassi, o addirittura negativi, derivanti da politiche monetarie espansive senza precedenti hanno alleviato il peso del debito pubblico per numerose economie. Al contempo, nonostante gli sforzi di consolidamento, nel 2016 sia il debito dei Paesi industrializzati sia quello dei Paesi emergenti e in sviluppo è aumentato (cfr. fig. 1). Anche il livello dell'indebitamento privato mondiale è molto elevato. Questi sviluppi rappresentano un pericolo reale, poiché, se gli interessi dovessero aumentare, il peso del debito graverebbe in misura ancora maggiore sulle economie nazionali.

In una tale situazione caratterizzata da margini di manovra ristretti è molto importante disporre di un settore finanziario solido. Dalla recente crisi economica è stata migliorata la stabilità finanziaria, tra l'altro per quanto riguarda i valori soglia e la qualità dei fondi propri delle banche. Le sfide da affrontare restano numerose. In generale, è essenziale risanare i bilanci bancari, laddove

necessario, e concentrarsi sull'attuazione pratica di misure chiave quali gli standard di Basilea III (cfr. n. 2.5). Inoltre è importante creare parità di condizioni tra i Paesi.




Fig. 1




Fig. 2



Oltre alla fragile situazione economica e finanziaria internazionale, anche una potenziale progressione del protezionismo e delle tendenze isolazioniste costituisce una sfida importante per un'economia aperta come quella svizzera e per la sua piazza finanziaria attiva sul piano globale. In questo contesto, per la Svizzera è cruciale dichiararsi favorevole all'apertura dei mercati e alla libera circolazione dei capitali a livello multilaterale e bilaterale. Per quanto riguarda il territorio nazionale, occorre invece garantire condizioni quadro di prim'ordine.

## 1.2 Sviluppi del mercato finanziario svizzero

Il settore finanziario occupa circa 215 000 persone (in unità equivalenti a tempo pieno), pari al 5,6 per cento dell'occupazione totale. Con la fornitura di servizi finanziari e assicurativi la Svizzera crea un valore aggiunto di circa 60 miliardi di franchi. Ciò significa che la quota del settore finanziario sul prodotto interno lordo (PIL) ammonta al 9,3 per cento, il valore più basso dal 1995 (cfr. fig. 3).

Il numero delle banche sulla piazza finanziaria svizzera alla fine del 2015 era nuovamente diminuito a seguito dell'incessante processo di concentrazione del sistema bancario svizzero. Gli istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria erano 266, circa un terzo in meno rispetto a vent'anni prima. La riduzione del numero degli istituti bancari è il risultato di ristrutturazioni, acquisizioni e fallimenti. È rimarchevole che dal 2010 sia diminuito innanzitutto il numero di banche a controllo estero, con quasi 40 istituti in meno. La notevole riduzione di questa tipologia di istituti bancari ha contribuito per più di due terzi al calo complessivo del numero di istituti nel corso degli ultimi cinque anni.

La piazza finanziaria svizzera è leader internazionale nella gestione transfrontaliera dei patrimoni privati. Essa detiene circa il 25 per cento del mercato mondiale. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, fino al 2020 la Svizzera dovrebbe rimanere il principale centro per la gestione patrimoniale transfrontaliera, nonostante gli alti tassi di crescita previsti per Singapore e Hong Kong (cfr. fig. 4). La Svizzera deve il suo buon posizionamento in particolare alla stabilità politica, alla sua posizione centrale in

### Il settore finanziario svizzero




Fig. 3

### La Svizzera resta la più grande piazza finanziaria transfrontaliera per la gestione transfrontaliera dei patrimoni





Fig. 4

#### La Svizzera è tra i dieci mercati assicurativi più grandi d'Europa

Entrate provenienti da premi assicurativi nel 2015 in mia. USD



Fonte: Swiss Re

Fig. 5

Europa, all'elevata qualità dei servizi, alla funzione del franco svizzero quale rifugio sicuro e non da ultimo alla stabilità del sistema finanziario.

Oltre alle banche, fanno parte del settore finanziario gli assicuratori e le casse pensioni. Alla fine del 2015, 214 assicuratori erano sottoposti a vigilanza in Svizzera, oltre la metà di questi era attiva nel settore dell'assicurazione contro i danni. A fine 2015 gli investimenti di capitale

degli assicuratori svizzeri ammontavano a 565 miliardi di franchi. Con entrate provenienti da premi pari a 61,3 miliardi di dollari americani, la Svizzera occupava nel 2015, a pari merito con la Spagna, il sesto rango nella classifica dei mercati assicurativi più grandi d'Europa (cfr. fig. 5).

Altri attori centrali sulla piazza finanziaria svizzera sono le 1866 casse pensioni. Alla fine del 2014 esse avevano investito capitali per 777 miliardi di franchi.

## 2 Politica in materia di mercati finanziari

**Prospettive:** Nel mese di febbraio 2017 il Consiglio federale ha avviato una consultazione nel settore della tecnofinanza e continuerà a occuparsi dei relativi aspetti normativi. I lavori per la revisione delle leggi nel settore assicurativo proseguiranno speditamente nel 2017. Il Consiglio federale prevede di licenziare il messaggio concernente la legge sul contratto di assicurazione entro l'estate del 2017 e di porre in consultazione la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori a metà 2017. Inoltre, selezionate norme esistenti nel settore finanziario saranno sottoposte a una valutazione approfondita e indipendente per chiarire la loro efficacia e l'eventuale necessità di una regolamentazione o deregolamentazione.

### 2.1 Panoramica

La politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari è orientata alla certezza del diritto, alla prevedibilità e alla continuità. I suoi obiettivi e principi hanno pertanto carattere durevole nel tempo. Nel contempo questa politica deve essere sufficientemente flessibile da poter reagire al meglio agli sviluppi in un contesto finanziario in rapido mutamento.

Un settore finanziario stabile, funzionante e competitivo costituisce un importante pilastro dell'economia svizzera. Spetta allo Stato offrire condizioni quadro ottimali per le attività commerciali di questo settore. La piazza finanziaria svizzera deve continuare ad essere una piazza finanziaria di primo piano.

### La politica della Svizzera in materia di mercati finanziari

A ottobre 2016 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in cui delinea la futura politica in materia di mercati finanziari. Con il rapporto «Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva», il Consiglio federale rafforza le basi della propria politica dei mercati finanziari e definisce gli orientamenti strategici. È stato necessario procedere a un aggiornamento, poiché il contesto della piazza finanziaria ha subito profondi mutamenti e, negli ultimi anni, la Svizzera ha effettuato una serie di riforme di vasta portata in ambito normativo e fiscale.

Il Consiglio federale è favorevole a una politica dei mercati finanziari solida e al contempo dinamica che si orienta, da un lato, a obiettivi e principi costanti. Dall'altro, questa politica deve essere sufficientemente flessibile

per potersi adeguare al meglio a un contesto finanziario in rapido mutamento. Il presente rapporto serve da guida per rendere la politica del Consiglio federale comprensibile e prevedibile.

I cinque orientamenti della politica dei mercati finanziari mostrano in che modo il Consiglio federale intende reagire alle opportunità e alle sfide della piazza finanziaria svizzera e come può mantenere la competitività di quest'ultima. Mentre l'attuazione degli standard riconosciuti a livello globale continuerà a essere un elemento centrale della politica, occorrerà sfruttare i margini di manovra nazionali e impostare le condizioni quadro della piazza finanziaria svizzera in modo efficiente e orientate al futuro. Questo vale in particolare anche in vista di nuove tecnologie.



## 2.2 Obiettivi e principi

Il Consiglio federale persegue una politica dei mercati finanziari solida e al contempo dinamica, orientata agli obiettivi durevoli della qualità, della stabilità e dell'integrità. Resta comunque un sufficiente margine di manovra per adeguare le condizioni quadro al contesto mutevole.

Condizioni quadro competitive sono un presupposto fondamentale per permettere alla piazza finanziaria di fornire servizi altamente qualitativi ai clienti nazionali e stranieri. Tali condizioni comprendono la capacità di cogliere le opportunità di mercato all'estero, la presenza di infrastrutture efficienti e la possibilità di reclutare collaboratori qualificati.

Allo stesso tempo, il sistema finanziario deve essere stabile e funzionare in modo affidabile in caso di shock. Gli istituti finanziari di rilevanza sistemica globale e nazionale presentano un profilo di rischio particolare: in caso di crisi, i pericoli risultanti da questi istituti possono determinare una perdita di fiducia generale nell'intero sistema finanziario.

In fin dei conti, soltanto una piazza finanziaria integra può conservare la fiducia dei clienti e dei partner commerciali. Per questo occorre punire coerentemente le violazioni delle regole e gli abusi. Nell'ambito della regolamentazione e della vigilanza, la Svizzera si orienta agli standard globalmente riconosciuti.

Questi obiettivi sono perseguiti tenendo in considerazione i principi dell'intervento statale validi nel lungo periodo. Essi prevedono di rafforzare l'attrattiva della piazza, di sfruttare i margini di manovra nazionali e di integrare il sistema finanziario svizzero nel sistema finanziario internazionale.

## 2.3 Accesso al mercato

Un fattore di successo centrale per il futuro della piazza finanziaria svizzera è rappresentato da condizioni quadro certe a livello giuridico che consentano agli offerenti svizzeri di accedere a importanti mercati stranieri. Per la creazione di questo contesto favorevole, la Svizzera adotta contemporaneamente approcci diversi:

### 2.3.1 Trattati bilaterali

La Svizzera intende ottenere l'accesso al mercato di specifici Paesi partner attraverso agevolazioni bilaterali. L'obiettivo è rafforzare la certezza del diritto per le attività transfrontaliere svolte a partire dalla Svizzera.

Nel 2016 è stato proseguito e rafforzato sul piano politico il dialogo con l'Italia e la Francia in materia di accesso al mercato per i servizi finanziari svizzeri. La Svizzera ha approfondito i colloqui sul piano tecnico anche con la Spagna. Con l'Austria, la Svizzera ha ottenuto che le agevolazioni concordate nell'ambito dell'Accordo sull'imposta alla fonte restino applicabili anche dopo la sospensione dell'accordo. Inoltre, nell'ambito delle dichiarazioni congiunte per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, Argentina, Brasile, Canada, Cile, Corea del Sud, Giappone, India, Islanda, Israele, Messico, Norvegia e Sudafrica si sono detti disposti a migliorare le condizioni quadro per l'accesso al mercato dei fornitori di servizi finanziari.

### 2.3.2 Aspetti dell'accesso al mercato con l'UE

Per gli offerenti svizzeri di servizi finanziari sono rilevanti le prescrizioni del diritto dell'UE e le procedure per il riconoscimento dell'equivalenza per gli Stati terzi, in grado di facilitare l'accesso al mercato interno dell'UE. Il presupposto è che lo Stato terzo disponga di un quadro normativo e di un sistema di vigilanza ritenuti equivalenti.

Anche nel 2016 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si è adoperato affinché le autorità dell'UE applicassero in modo trasparente e orientato ai risultati queste regolamentazioni concernenti i regimi dei Paesi terzi e tenessero nella dovuta considerazione l'integrazione geografica della piazza finanziaria svizzera in Europa. Le procedure di equivalenza significative di cui si è occupato il DFF nel 2016 concernono le strutture dei mercati finanziari (regolamentazione dei derivati e riconoscimento delle piazze commerciali), le operazioni transfrontaliere per gli investitori professionali e l'estensione ai Paesi terzi del passaporto UE per i fondi di investimento alternativi. Quest'ultimo permetterebbe di distribuire dalla Svizzera in tutta Europa i fondi di investimento alternativi, di cui fanno parte gli «hedge fund» e i «private equity fund».



Un accordo sui servizi finanziari (ASF) permetterebbe di migliorare l'accesso al mercato UE per i fornitori svizzeri di detti servizi. L'accordo riconoscerebbe ai fornitori svizzeri di servizi finanziari un accesso completo al mercato e garantirebbe l'equiparazione agli offerenti dell'UE sancita dai trattati. Un simile accordo settoriale implicherebbe per la Svizzera la ripresa completa del diritto comunitario rilevante per i fornitori di servizi finanziari.

Nel corso del 2016, il DFF assieme al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha sondato il parere del settore per conoscerne l'interesse. È emerso che non è sostanzialmente possibile escludere l'opzione di lungo termine rappresentata da un ASF con l'UE. Non sono stati intrattenuti colloqui con l'UE sul tema ASF.

## 2.4 Innovazione

Effettuare i pagamenti tramite il telefono cellulare, commerciare con valute virtuali, ricorrere al «crowdfunding»: gli sviluppi tecnologici nel loro insieme possono rappresentare una sfida per i modelli esistenti in ambito finanziario e accelerare il cambiamento strutturale, per lo meno nel lungo periodo. A tale proposito, su mandato del Consiglio federale, la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha verificato se nella vigente legislazione dei mercati finanziari sussistono ostacoli eccessivi per le imprese tecnofinanziarie.

### 2.4.1 Ostacoli identificati limitanti l'accesso al mercato

Il diritto vigente pone requisiti relativamente elevati per la concessione di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Questo perché le attività bancarie tradizionali – accettazione di depositi e concessione di crediti – implicano di solito notevoli rischi. Le imprese tecnofinanziarie innovative, invece, offrono ai loro clienti solo servizi finanziari molto specifici e pertanto hanno un profilo di rischio nettamente inferiore. Su questo sfondo, i requisiti elevati per il rilascio di un'autorizzazione rappresentano un ostacolo che limita l'accesso al mercato per le imprese tecnofinanziarie innovative.

### «Green finance»

La tematica della sostenibilità nel settore finanziario acquista rilevanza crescente in tutto il mondo e diviene sempre più importante per la piazza finanziaria svizzera. Perciò a febbraio 2016 il Consiglio federale ha stabilito i principi per una politica coerente della Svizzera nel settore dei mercati finanziari e della dimensione ecologica della sostenibilità. Si è trattato di un passo importante anche in vista della partecipazione attiva al gruppo di lavoro «Green finance» del G20.

Oltre alla partecipazione attiva nei rilevanti organismi internazionali, la Svizzera nel 2016 ha anche approfondito il dialogo con il settore sul tema della sostenibilità nel settore dei mercati finanziari. Le questioni trattate riguardano in particolar modo il miglioramento della trasparenza nonché eventuali rischi e opportunità per la piazza finanziaria. La tematica della finanza verde offre ai fornitori di servizi finanziari un potenziale di crescita e di diversificazione e risulta quindi interessante anche sotto l'aspetto economico.

### 2.4.2 I parametri del nuovo approccio normativo

A novembre 2016 il Consiglio federale ha presentato i parametri per gli adeguamenti normativi nel settore della tecnofinanza. L'approccio adottato è fondato su tre elementi complementari e non differenzia i modelli aziendali specifici con riferimento al loro trattamento normativo, pertanto è aperto al futuro:

- in primo luogo, per i conti di pagamento deve essere stabilito tramite ordinanza un termine di 60 giorni. Il termine è oggi di 7 giorni, secondo la prassi della FINMA. Questo faciliterà in particolare il «crowdfunding»;
- in seguito, è previsto uno spazio dell'innovazione: dovrà essere possibile accettare depositi del pubblico fino a un valore complessivo di 1 milione di franchi a titolo non professionale e senza autorizzazione;

- infine, dovranno essere introdotti requisiti agevolati per le imprese che accettano depositi del pubblico fino a un massimo di 100 milioni di franchi e che non svolgono operazioni attive. Queste agevolazioni riguardano in particolare le prescrizioni in materia di capitale, la contabilità, la verifica e la garanzia dei depositi.

#### **2.4.3 Fasi successive**

Il DFF si adopererà per esaminare le possibilità di rimuovere ulteriori ostacoli che limitano alle imprese tecnofinanziarie l'accesso al mercato. Ad esempio, occorrono chiarimenti in merito al trattamento giuridico dei valori patrimoniali basati sulla tecnologia «blockchain» e le criptomonete come il bitcoin. Il DFF riferirà al Consiglio federale in merito all'avanzamento dei lavori entro la fine del 2017.

### **2.5 Progetti di regolamentazione**

#### **2.5.1 Banche di rilevanza sistemica**

La Svizzera ospita istituti finanziari grandi, sia rispetto alle dimensioni del Paese sia alla media internazionale, di conseguenza la problematica delle banche di rilevanza sistemica rappresenta una sfida particolare. Per questo la Svizzera è stata relativamente veloce a comprendere le esigenze normative a seguito della recente crisi finanziaria e già nel 2012 ha attuato un disegno di legge per rafforzare la stabilità del settore finanziario.

Il Consiglio federale ha l'obbligo di verificare queste disposizioni per le banche di rilevanza sistemica al più tardi entro tre anni dalla loro entrata in vigore e successivamente ogni due anni. I criteri applicati sono la confrontabilità e il grado di attuazione dei rispettivi standard internazionali all'estero.

Nel suo primo rapporto di valutazione di questo tipo, del febbraio 2015, il Consiglio federale ha identificato necessità d'intervento sia in termini di provvedimenti in materia di vigilanza e organizzazione sia di provvedimenti in caso di crisi. I pertinenti adeguamenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2016. Così la resistenza delle banche svizzere di rilevanza sistemica è stata rafforzata ulteriormente e la possibilità di risanamento o di

una liquidazione ordinata senza oneri per i contribuenti nuovamente migliorata. Con le nuove disposizioni, la Svizzera è tra i Paesi leader a livello internazionale in fatto di esigenze per i fondi propri previste per le banche di rilevanza sistemica globale. Inoltre soddisfa lo standard per la capacità di assorbimento delle perdite («Total Loss Absorbing Capacity», TLAC). Tali regolamentazioni permettono di aumentare la stabilità della piazza finanziaria, il che costituisce un vantaggio concorrenziale.

Per le banche di rilevanza sistemica con orientamento nazionale non è stata ancora concretizzata l'esigenza di raccogliere capitale supplementare per un eventuale risanamento. Questo capitale potrebbe però essere utilizzato anche per trasferire le funzioni di rilevanza sistemica in un'unità a sé stante e liquidare le altre unità senza ricorrere ai fondi pubblici (esigenze «gone concern»). A maggio 2016 il Consiglio federale ha annunciato che concretizzerà l'esigenza «gone concern» in un rapporto che intende adottare nella primavera del 2017.

#### **2.5.2 Garanzia dei depositi**

In reazione alla crisi finanziaria, nel 2011 il Consiglio federale ha rafforzato la protezione dei depositanti, in particolare elevando da 30 000 a 100 000 franchi l'importo dei depositi privilegiati e garantiti. Il disegno di legge che prevedeva adeguamenti molto più estesi non ha ottenuto il sostegno necessario. A dicembre 2014, il gruppo di esperti per l'ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari ha formulato le raccomandazioni per il Consiglio federale, in particolare la riduzione dei termini di pagamento nonché la verifica del modello di finanziamento e dell'adeguatezza dell'odierno limite superiore di sistema. A maggio 2015 il Consiglio federale ha accolto favorevolmente il miglioramento e la verifica in tempi brevi del sistema esistente e ha affidato al DFF l'analisi e l'elaborazione di una nota di discussione. Entro la metà di maggio 2016 il DFF, in collaborazione con la Banca nazionale svizzera (BNS) e la FINMA, ha analizzato i punti forti e i punti deboli del sistema di protezione dei depositanti. Nel primo semestre del 2017, dopo aver coinvolto il settore interessato, la SFI sottoporrà i risultati ed eventuali proposte di miglioramento al Consiglio federale.

### 2.5.3 Basilea III

Basilea III è un ampio pacchetto di riforme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) volto a rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione dei rischi nel settore bancario. L'obiettivo è migliorare la resistenza del settore bancario agli shock risultanti dalle situazioni di stress in campo finanziario ed economico. Il pacchetto mira inoltre a migliorare la gestione dei rischi e le strutture di direzione e a rafforzare la trasparenza e la pubblicazione delle banche.

Tra il 2017 e il 2019 è prevista l'integrazione nel diritto nazionale di ulteriori elementi tratti da Basilea III. La quota per la liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR) è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 con l'ordinanza sulla liquidità (OLiQ). Questa quota sarà introdotta progressivamente e sarà integralmente soddisfatta entro il 1° gennaio 2019.

La quota per la liquidità strutturale («Net Stable Funding Ratio», NSFR) entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Nel 2017 il Consiglio federale concluderà la revisione parziale dell'OLiQ e la FINMA farà altrettanto per la revisione parziale della relativa circolare. Con questa procedura la Svizzera continua a soddisfare le prescrizioni del Comitato di Basilea per l'attuazione di Basilea III.

### 2.5.4 Legge sui servizi finanziari / Legge sugli istituti finanziari

Lo scopo della legge sui servizi finanziari (LSF) e della legge sugli istituti finanziari (LIFin) è rafforzare la protezione dei clienti, promuovere la competitività della piazza finanziaria e creare pari condizioni di concorrenza per tutti gli offerenti. La LSF disciplina le condizioni per la fornitura di servizi finanziari. La LIFin prevede una regolamentazione di vigilanza differenziata per gli istituti finanziari che esercitano in qualsiasi forma la gestione dei patrimoni della clientela.

A novembre 2015 il Consiglio federale ha licenziato un messaggio concernente queste due leggi. A dicembre 2016 il Consiglio degli Stati quale camera prioritaria ha approvato le leggi nella sessione invernale. Il Consiglio nazionale se ne occuperà nel 2017.

### Le leggi svizzere sui mercati finanziari




Fig. 7

### 2.5.5 Legge sul contratto d'assicurazione

La legge sul contratto d'assicurazione (LCA) disciplina il rapporto contrattuale tra le assicurazioni e i loro clienti. A marzo 2013 il Parlamento ha respinto la revisione totale della LCA incaricando con varie direttive il Consiglio federale di eseguire una revisione parziale.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione la LCA parzialmente riveduta nel secondo trimestre del 2016. L'avamprogetto attua le richieste del Parlamento. Inoltre sono previsti adeguamenti minori che il competente comitato direttivo ha ritenuto appropriati.

Il Consiglio federale dovrebbe licenziare il messaggio e trasmetterlo al Parlamento nel 2017, pertanto l'entrata in vigore della LCA parzialmente riveduta è prevista per l'inizio del 2019.

### 2.5.6 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

La legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) disciplina l'attività delle imprese private di assicurazione in Svizzera assoggettandole alla vigilanza della FINMA. La legge contiene, ad esempio, norme sulla direzione generale, sulle riserve tecniche per gli impegni finanziari degli assicuratori nei confronti dei clienti e sui fondi propri. Inoltre disciplina aspetti specifici dell'assicurazione sulla vita, dell'assicurazione contro i danni e dell'assicurazione complementare contro le malattie.

A settembre 2016, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare una revisione della LSA, in collaborazione con altre autorità e con il settore assicurativo. Nel quadro della revisione si intende, in particolare, creare una base legale che permetta in caso di rischio di insolvenza di una società di assicurazioni – sempreché ciò sia nell'interesse degli assicurati – di eseguire un risanamento anziché dichiarare il fallimento. Inoltre, si vuole verificare se è possibile allentare la protezione dei clienti per grandi clienti professionali. Il DFF prevede di avviare la procedura di consultazione nella seconda metà del 2017.

### 2.5.7 Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore la legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) e l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi). Il termine transitorio ivi contenuto per le infrastrutture del mercato finanziario e i partecipanti a una sede di negoziazione è stato adeguato alla data in cui sarebbero dovute diventare efficaci le rispettive prescrizioni nell'UE (MiFID II / MiFIR). Poiché la scadenza è stata posticipata di un anno, ad agosto 2016 anche il Consiglio federale ha prorogato di un anno i termini transitori contenuti nella OInFi. È stata adeguata anche la regolamentazione analoga per i commercianti di valori mobiliari contenuta nell'ordinanza sulle borse (OBVM).

## 2.6 Commercio di materie prime

Il settore delle materie prime e in particolare il commercio di materie prime sono rami importanti dell'economia nazionale. Negli ultimi tre anni le entrate dal commercio di transito sono

leggermente diminuite rispetto ai picchi raggiunti tra il 2010 e il 2012, tuttavia rappresentano tuttora circa il 3,8 per cento del prodotto interno lordo svizzero (PIL, cfr. fig. 8). La concorrenza tra le piazze economiche si è acuita e in Svizzera cresce l'importanza di condizioni quadro buone e affidabili.

Mentre a livello internazionale l'interesse per la tematica delle materie prime è tendenzialmente diminuito, a livello nazionale il settore delle materie prime resta al centro dell'attenzione politica. A dicembre 2016 il Consiglio federale ha approvato il terzo resoconto sull'attuazione delle raccomandazioni formulate nel rapporto di base sulle materie prime del marzo 2013. Dal resoconto precedente dell'agosto 2015 sono stati compiuti ulteriori progressi importanti per rafforzare ulteriormente le condizioni quadro del settore delle materie prime e ridurre i rischi. Inoltre è stato ulteriormente promosso il dialogo sia con gli attori esterni alla Confederazione sia nell'ambito della piattaforma interdipartimentale sulle materie prime.

#### Elevata importanza del commercio di materie prime per la Svizzera

Entrate del commercio di transito e dai servizi finanziari forniti all'estero dalle banche

In % del PIL




Fig. 8

L'orientamento dei lavori in corso – tutelare le condizioni quadro del settore delle materie prime e ridurre i rischi, compresi quelli reputazionali, favorendo tra l'altro la trasparenza – si è dimostrato efficace. Il Consiglio federale continua a considerare opportuno che la Svizzera partecipi attivamente all'ulteriore elaborazione di standard multilaterali nel settore delle materie prime e li metta in pratica. Tuttavia in tale ambito è importante una procedura armonizzata a livello internazionale affinché le imprese svizzere non risultino svantaggiate nell'aspra concorrenza internazionale.

Complessivamente l'attuazione di molte raccomandazioni è ampiamente progredita, mentre in taluni casi le raccomandazioni sono già soddisfatte. Altre raccomandazioni sono di natura prevalentemente permanente e il loro grado di attuazione è più difficile da misurare. La *piattaforma interdipartimentale sulle materie prime* prosegue i lavori. Il Consiglio federale confida che la maggior parte delle raccomandazioni siano attuate nell'arco dei prossimi uno o due anni. Pertanto ha incaricato la piattaforma interdipartimentale sulle materie prime di elaborare entro novembre 2018 una nuova valutazione del settore delle materie prime in merito alla competitività, all'integrità e ad altri aspetti, tra cui quelli ambientali.



## 3 Questioni finanziarie e monetarie internazionali

**Prospettive:** i lavori per il rafforzamento del sistema finanziario e monetario internazionale proseguiranno. Nel 2017 il Fondo monetario internazionale (FMI) esaminerà in particolare modo i suoi strumenti di concessione di crediti, le risorse necessarie al finanziamento di programmi anticrisi nonché la disponibilità di queste risorse da parte dei membri del FMI. Nel 2017 il Financial Stability Board (FSB) continuerà a promuovere un'attuazione coerente e globale degli standard concordati per la regolamentazione dei mercati finanziari; in particolare, si dedicherà alla stabilità delle infrastrutture dei mercati finanziari nonché alle conseguenze delle riforme avviate e al nuovo tema della digitalizzazione. Nel mese di febbraio 2018, la Svizzera dovrà presentare al Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) il suo primo rapporto di monitoraggio, in cui esporrà le misure che intende adottare per mettere in pratica le raccomandazioni volte a migliorare la legislazione svizzera e la relativa attuazione formulate nel quarto rapporto di valutazione tra pari. La Svizzera continuerà a partecipare attivamente ai lavori nel «Finance Track» quale ospite della Germania, che presiederà il G20 nel 2017.

### 3.1 Panoramica

Nell'ambito dell'attuazione della riforma delle quote e della governance del 2010, nel 2016 sono state aumentate le risorse ordinarie del Fondo monetario internazionale (FMI) messe a disposizione dai membri mediante le quote. Sono così stati adeguati i diritti di voto nel Consiglio esecutivo a favore dei Paesi emergenti. A settembre 2016, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la revisione della legge sull'aiuto monetario (LAMO). Nell'autunno del 2016 si è tenuta la valutazione della Svizzera da parte del FMI, il quale ha sostenuto gli indirizzi della politica economica del nostro Paese, segnatamente anche di quella monetaria.

Nel 2016, su invito della Cina, la Svizzera ha nuovamente partecipato al «Finance Track» del G20. In questa occasione ha potuto accedere a informazioni di prima mano e sostenere efficacemente i propri interessi a livello internazionale, avere uno scambio con interlocutori dalle posizioni affini e rafforzare la sua reputazione quale Paese che collabora in maniera costruttiva.

I lavori del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) hanno posto in primo piano la nuova strategia per la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Altri temi all'ordine del giorno sono stati la trasparenza relativa agli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche e dei trust nonché le linee guida relative alle banche corrispondenti. Nel 2016 la Svizzera è stata valutata dal GAFI, ottenendo risultati in maggioranza buoni, soprattutto se confrontata ad altri Paesi.

Sul piano della collaborazione bilaterale si sono tenuti dialoghi finanziari con importanti Paesi partner. Nell'ambito doganale e delle imposte indirette, la Svizzera ha concluso accordi di assistenza amministrativa bilaterali, tra l'altro con l'UE.

### 3.2 Cooperazione monetaria internazionale

#### 3.2.1 In generale

Il compito principale del FMI consiste nel vigilare sulla politica economica dei suoi Paesi membri. Così facendo, contribuisce a garantire la stabilità del sistema finanziario e monetario internazionale. Inoltre il FMI offre ai Paesi membri assistenza tecnica per la formulazione e l'attuazione della politica economica. Queste attività mirano a prevenire eventuali crisi. Se ciononostante si verifica una crisi, il FMI sostiene i Paesi membri mediante aiuti finanziari vincolati a programmi di riforma per creare le condizioni che consentano il ritorno a una crescita duratura. Nel contesto della crisi finanziaria ed economica, il FMI ha licenziato una serie di pacchetti di aiuti finanziari (cfr. fig. 11), impegnandovi una quota cospicua delle proprie risorse (cfr. fig. 9).




Fig. 9

### 3.2.2 Stato delle riforme del FMI

Le risorse ordinarie del FMI – la prima linea difensiva – consistono delle quote dei Paesi membri (cfr. fig. 10, prima colonna). La somma delle quote ammonta attualmente a circa 477 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP; 1 DSP equivale attualmente a circa fr. 1.40), pari a circa 670 miliardi di franchi. Le quote sono state raddoppiate nell'ambito della loro verifica generale, attuata nel 2016 (cfr. fig. 9). In tal modo il peso delle quote si è notevolmente spostato a favore delle economie emergenti. Parallelamente sono stati ridotti circa della stessa entità i «Nuovi accordi di credito (NAC)», come fonte di finanziamento straordinaria e seconda linea difensiva in caso di crisi (cfr. fig. 10, seconda colonna). Inoltre, 34 Paesi hanno messo a disposizione del FMI risorse pari a circa 263 miliardi di DSP tramite linee di credito bilaterali, ossia la terza linea difensiva.

Alcuni punti della riforma delle quote e della governance, adottata nel 2010, devono ancora essere attuati. L'entrata in vigore della 14<sup>a</sup> verifica generale delle quote ha permesso di procedere nell'ultimo trimestre del 2016 ai lavori per la 15<sup>a</sup> verifica; questi lavori dovrebbero concludersi nel 2019.

Un ulteriore punto non ancora attuato della citata riforma riguarda la cessione ai Paesi emer-

genti e in via di sviluppo di due seggi dei Paesi industrializzati europei nel Consiglio esecutivo del FMI. Al riguardo nel 2012 la Svizzera ha concordato con la Polonia di condividere dal 2014 il seggio nel Consiglio esecutivo con cadenza biennale. Da novembre 2016 un direttore esecutivo polacco siede per la prima volta nel Consiglio esecutivo del FMI. La Svizzera conserva la direzione sovraordinata del gruppo di voto nel FMI e nella Banca mondiale. È rappresentata nel Comitato monetario e finanziario internazionale e nel Comitato per lo sviluppo, gli organi di gestione ministeriale rispettivamente del FMI e della Banca mondiale.

### 3.2.3 Aiuto monetario svizzero

#### Revisione della legge sull'aiuto monetario e decreto sull'aiuto monetario

Le ripercussioni globali delle crisi degli ultimi anni hanno cambiato profondamente il sistema finanziario internazionale e l'architettura finanziaria internazionale. In quanto economia aperta e dinamica dotata di una piazza finanziaria importante e una valuta propria, la Svizzera dipende fortemente dalla stabilità del sistema finanziario e monetario internazionale. Il nostro Paese partecipa già da tempo ad azioni di aiuto internazionali e negli ultimi anni è stato più volte sollecitato a prestare aiuto monetario nel contesto del FMI. L'affidabilità della Svizzera in materia

Risorse del FMI e contributi della Svizzera				
	1ª linea difensiva	2ª linea difensiva	3ª linea difensiva	PRGT
Obiettivo	Risorse regolari del FMI	Risorse multilaterali per situazioni di crisi straordinarie	Contributi bilaterali supplementari per gravi crisi	Contributi ai Paesi più poveri
Risorse	Quota (messa a disposizione dalla BNS)	NAC (messo a disposizione dalla BNS)	Aiuto monetario (messo a disposizione dalla BNS, di regola garanzia della Confederazione)	
Base legale	LF concernente partecipazione a Bretton Woods	Decreto federale che approva l'adesione ai NAC	Decreto sull'aiuto monetario (DAM) fondato sulla LAMO	Decreto federale fondato sulla LAMO

Fonte: SFI

Fig. 10

di misure di aiuto monetario contribuisce alla sua posizione di rilievo all'interno del sistema finanziario internazionale e le consente di esprimere in modo credibile ed efficace il proprio parere sulle questioni di stabilità finanziaria in seno agli organismi internazionali.

L'aiuto monetario del nostro Paese si orienta notevolmente agli strumenti del FMI, che negli ultimi anni hanno subito alcuni cambiamenti per tenere conto delle mutevoli esigenze dell'economia mondiale e del sistema finanziario internazionale. A settembre 2016 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la revisione della LAMO.

L'obiettivo della revisione della legge è permettere alla Svizzera di continuare a partecipare alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale. La revisione persegue due adeguamenti fondamentali: da un lato, aumentare da sette a dieci anni la durata massima dell'aiuto monetario in caso di crisi sistemica, in armonia con la durata prevista dal FMI; dall'altro lato, stabilire esplicitamente che per l'aiuto monetario a favore di singoli Stati la BNS può procedere alla concessione di mutui o di garanzie su richiesta del Consiglio federale.

La riveduta LAMO prevede anche che la Svizzera possa prestare aiuto monetario a favore di singoli Stato o in caso di crisi sistemiche. A tale scopo è stanziato un credito quadro rinnovabile di 10 miliardi di franchi, che le Camere approvano con decreto federale semplice (decreto sull'aiuto monetario, DAM). Contestualmente alla revisione della LAMO, il Consiglio federale chiede la prossima proroga del DAM di altri cinque anni dal 2018. La proroga del DAM serve a garantire alla Svizzera anche in futuro la possibilità di partecipare con rapidità e affidabilità alle misure di aiuto monetario.

La Svizzera ha dichiarato la sua disponibilità di massima a prestare un contributo bilaterale alle risorse del FMI al termine della revisione della LAMO.

#### Fondo fiduciario per la lotta contro la povertà e per la crescita (PRGT)

Con il Fondo fiduciario per la lotta contro la povertà e per la crescita («Poverty Reduction and Growth Trust», PRGT) il FMI finanzia i crediti concessi a condizioni favorevoli ai Paesi membri a basso reddito (cfr. fig. 10, quarta colonna). L'intento è facilitare gli adeguamenti strutturali nei Paesi in via di sviluppo e gettare le basi per

una crescita economica sostenibile. Dal 1988 la Svizzera presta nel FMI contributi a favore degli Stati a basso reddito.

Affinché la capacità del FMI di concedere crediti ai Paesi più poveri sia garantita anche dopo il 2016, il FMI ha chiesto alla Svizzera di versare un altro contributo per aumentare la consistenza del conto prestiti del Fondo fiduciario. L'ultimo contributo è stato versato nel 2011. La nuova richiesta di risorse è riconducibile al fatto che nel luglio del 2015 il FMI ha aumentato i limiti massimi per la concessione di crediti a favore dei Paesi più poveri e gli impegni attuali superavano la media annua della capacità di credito del Fondo fiduciario. Data l'incertezza in cui si trova l'economia mondiale, il FMI prevede un aumento durevole del fabbisogno di mezzi. La LAMO prevede che la Svizzera versi tramite il FMI contributi a favore dei Paesi a basso reddito. Il Consiglio federale può chiedere alla BNS di concedere il mutuo con garanzia della Confederazione. Per poter fornire la garanzia, nel mese di settembre del 2016 il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali un messaggio concernente un credito d'impegno di 800 milioni di franchi.

### **Risorse versate dalla Svizzera**

A seguito dell'adeguamento della somma delle quote del FMI, la quota svizzera è aumentata da 3,5 agli attuali 5,8 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP). Grazie alla contemporanea riduzione dei Nuovi accordi di credito (NAC), nel 2016 la partecipazione svizzera fornita nell'ambito dei NAC è diminuita da un massimo di 11 a 5,5 miliardi di DSP. Rispetto all'anno precedente, l'ammontare massimo dei mezzi che la Svizzera mette a disposizione del FMI ha quindi registrato un calo, passando da 14,5 a 11,3 miliardi di DSP.

Alla fine del 2016 le risorse impegnate nel quadro dei programmi finanziati dal conto delle risorse generali del FMI ammontavano a circa 160 miliardi di DSP, di cui circa 50 miliardi sono stati effettivamente utilizzati (cfr. fig. 11 per la ripartizione delle risorse del FMI impegnate e utilizzate secondo Paesi associati ai programmi). Dei fondi messi a disposizione dalla Svizzera, il FMI si è avvalso a fine 2016 di circa 13 milioni di DSP dalle quote e di circa 970 milioni di DSP dai NAC. La diminuzione osservata da settembre 2012 delle risorse impegnate (cfr. fig. 9) è da

ricondurre alla stabilizzazione dello sviluppo economico a livello mondiale e ai meccanismi ampliati di stabilità a livello regionale, in particolare nell'eurozona.

Nel 2015 il Consiglio federale ha deciso la partecipazione della Svizzera all'azione di aiuto multilaterale a favore dell'Ucraina tramite un credito bilaterale della BNS fino a 200 milioni di dollari USA. Il credito è parte di un'azione di aiuto largamente sostenuta dalla comunità internazionale che consiste in un programma del FMI e nei crediti bilaterali di Paesi donatori volti alla stabilizzazione finanziaria del Paese. Conformemente alla LAMO la Confederazione garantisce alla BNS il rimborso e la remunerazione del mutuo concesso entro le scadenze previste. Con l'approvazione della seconda valutazione del programma del FMI, la Svizzera verserà una prima tranche all'inizio del 2017.

La partecipazione della Svizzera al PRGT è garantita sotto forma di crediti della BNS. La Confederazione ne garantisce il rimborso puntuale comprensivo di interessi e contribuisce inoltre al sovvenzionamento degli interessi. Alla fine del 2016 le risorse impegnate complessivamente a favore del PRGT ammontavano a circa 8 miliardi di DSP, di cui sono stati impiegati circa 6,5 miliardi di DSP. Del contributo svizzero impegnato pari a circa 570 milioni di DSP, il FMI si è avvalso a fine 2016 di 114 milioni di DSP. Inoltre, nel periodo 2014–2018 la Svizzera presta contributi annuali di 10 milioni di franchi al conto interessi del Fondo fiduciario per il finanziamento della riduzione degli interessi sui crediti.

All'inizio del 2016 la Svizzera ha versato inoltre un contributo di circa 2,3 milioni di franchi per l'aumento del Fondo fiduciario del FMI per le catastrofi («Catastrophe Containment and Relief Trust», CCR). Il CCR è stato creato nel febbraio 2015 per permettere di cancellare una parte dei debiti che i Paesi più poveri, colpiti da catastrofi naturali e da gravi epidemie, hanno nei confronti del FMI. Il contributo della Svizzera è provenuto da una somma residuale di un precedente fondo fiduciario, pertanto non è stato necessario impegnare nuove risorse. Le risorse corrispondenti sono trasferite internamente al FMI. Questo trasferimento è stato approvato dalle Camere federali nell'ambito del preventivo 2016.

In alcuni settori del sostegno tecnico, la Svizzera opera in stretto partenariato con il FMI, sia sul piano bilaterale che assieme ad altri Paesi (cfr. n. 3.6). Nel novembre 2016 il DFF ha sottoscritto una dichiarazione di intenti con il Turkmenistan sulla collaborazione tra i ministeri delle finanze.

#### 3.2.4. Valutazione della Svizzera

Lo scambio annuale con gli esperti del FMI, coordinato dalla SFI, contribuisce a fornire al FMI un quadro differenziato della politica economica svizzera. Nel suo rapporto sulla valutazione della Svizzera del 2016, il FMI sottolinea una ripresa congiunturale duratura, dovuta anche all'elevata resilienza e alla capacità di adattamento dell'economia svizzera. In linea di principio gli esperti del FMI raccomandano di proseguire la politica monetaria e di bilancio adottata e consigliano di apportare solo alcuni adeguamenti mirati.

Il FMI continua a sostenere la politica monetaria della BNS, che per ridurre l'apprezzamento del franco prevede, da un lato, interessi negativi e, dall'altro, la facoltà di intervenire sul mercato valutario. Individua i rischi potenziali nei mercati finanziari internazionali e negli sviluppi nazionali, in particolare nel mercato ipotecario e nel settore immobiliare. Gli esperti del FMI ritengono che la politica finanziaria della Confederazione sia tendenzialmente restrittiva, considerata la riduzione del debito degli ultimi anni. Tuttavia, in caso di crisi la Svizzera disporrebbe di un margine di manovra sufficiente in termini di politica di bilancio, che potrebbe sfruttare all'occorrenza. Inoltre il FMI sostiene anche le riforme strutturali già avviate e l'implementazione di esigenze di capitale più rigorose nel settore bancario.




Fig. 11



## 25 anni di partecipazione alle istituzioni di Bretton Woods

Da 25 anni la Svizzera è membro del FMI e della Banca mondiale, le due istituzioni di Bretton Woods (BWI). L'adesione è stata approvata ad ampia maggioranza dall'elettorato svizzero con la votazione del maggio 1992.

Dalla sua adesione nel 1992 la Svizzera dirige nel FMI – così come nella Banca mondiale – un gruppo di voto di cui fanno parte al momento Azerbaijan, Kazakistan, Kirghizistan, Polonia, Serbia, Tagikistan e Turkmenistan. Sedendo nel Consiglio esecutivo del FMI ed essendo membro del Comitato monetario e finanziario internazionale – l'organo di gestione ministeriale del FMI – la Svizzera partecipa attivamente al processo decisionale del FMI. Si impegna affinché il FMI resti trasparente e continui a concentrarsi sul suo mandato volto a garantire la stabilità del sistema finanziario e monetario internazionale. A tale

scopo, oltre al rispetto di regole e principi chiari, occorre garantire la capacità di reagire rapidamente ai mutamenti delle condizioni quadro. Solo in questo modo il FMI può rimanere un'istituzione credibile, prevedibile e finanziariamente stabile, che tratta i propri membri equamente e correttamente. Su questa base, la Svizzera proseguirà il suo impegno per promuovere la stabilità del sistema e le buone condizioni per la crescita e il commercio.

La crisi finanziaria ha evidenziato quanto sia importante attribuire al FMI un ruolo decisivo nella sorveglianza dei settori finanziari dei propri Stati membri e quindi la necessità di sviluppare ulteriormente le proprie competenze. Attualmente il FMI comprende 189 nazioni.

## Principali attori dell'architettura finanziaria internazionale

### Organizzazioni internazionali




Fig. 12

### 3.2 G20

Il G20 è il forum informale dei principali Paesi industrializzati ed emergenti. Dal primo vertice dei capi di Stato e di governo nel 2008, il G20 ha fornito impulsi decisivi per riforme coordinate a livello globale. Il G20 sfrutta le competenze analitiche delle organizzazioni internazionali come il FMI, la Banca mondiale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o il Financial Stability Board (FSB). Le questioni cruciali concernenti il sistema finanziario ed economico globale sono trattate nel «Finance Track», mentre altre problematiche, come la politica di sviluppo e climatica, sono trattate nello «Sherpa Track». La partecipazione della Svizzera al «Finance Track» è giustificata dall'importanza della sua piazza finanziaria, della sua moneta e dal suo ruolo quale partner e creditore affidabile nel sistema finanziario internazionale. Il «Finance Track» culmina nel vertice dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, che definiscono gli orientamenti e le raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del vertice dei capi di Stato e di governo del G20.

Nel 2016 il vertice del G20 è stato presieduto dalla Cina. I temi centrali sono stati la situazione economica, l'orientamento e l'armonizzazione globale della politica economica, la riforma del sistema monetario e finanziario internazionale, le riforme nel settore della regolamentazione dei mercati finanziari, gli aspetti fiscali internazionali, le problematiche della lotta contro il finanziamento del terrorismo e la «green finance».

Nel 2016, su invito della Cina, la Svizzera ha nuovamente partecipato al «Finance Track» del G20. Inoltre il nostro Paese è stato invitato nel gruppo di lavoro anticorruzione del G20, che rientra nel «Sherpa Track». La Svizzera ha così potuto contribuire attivamente all'orientamento politico globale e far sentire la propria voce. Inoltre i ver-

tici del G20 permettono di curare contatti preziosi sia a livello ministeriale sia a livello tecnico. In questi organismi la Svizzera può apportare un valore aggiunto grazie alla sua competenza ed esperienza in settori come quello finanziario o della politica del bilancio, rappresentando così credibilmente i propri interessi.

La Germania ha assunto la presidenza di turno del G20 il 1° dicembre 2016. Sotto la presidenza tedesca, la Svizzera parteciperà anche nel 2017 ad ogni livello dei lavori del «Finance Track» e del gruppo di lavoro anticorruzione. È già stato annunciato che nel 2018, l'Argentina succederà alla presidenza della Germania.

### 3.4 Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari

Il FSB, insediato presso la Banca per i regolamenti internazionali (BRI) a Basilea, coordina in collaborazione con altri organismi internazionali i lavori internazionali nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei mercati finanziari. La Svizzera ha due seggi nel FSB, occupati dal DFF e dalla BNS, che difendono gli interessi svizzeri. Vi è rappresentata anche la FINMA, che partecipa a svariati gruppi di lavoro (cfr. fig. 14).

I lavori del FSB si concentrano in misura crescente sulla valutazione dell'attuazione effettiva degli standard internazionali nel settore dei mercati finanziari. Mediante valutazioni tematiche e specifiche per i singoli Paesi (valutazione tra pari, «peer review») e svariati rapporti sui progressi compiuti, il FSB verifica l'attuazione delle riforme concordate. Queste valutazioni sono completate dalla «Implementation Monitoring Network», una rete diretta dal DFF che ogni anno presenta una rassegna delle numerose riforme attuate negli Stati membri. Entro luglio 2017, il FSB delineerà un piano di valutazione al fine di misurare l'efficacia delle riforme del G20 e del FSB. Dal

Schema delle presidenze di turno del G20 – Gruppi regionali				
Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5
Cina	Francia	Argentina	India	Arabia Saudita
Corea del Sud	Germania	Brasile	Russia	Australia
Giappone	Gran Bretagna	Messico	Sudafrica	Canada
Indonesia	Italia		Turchia	Stati Uniti

Fig. 13




Fig. 14

2015, le informazioni sullo stato dell'agenda globale delle riforme confluiscono nei rapporti annuali completi del FSB.

Il FSB continua a lavorare per limitare i rischi che gli istituti finanziari di rilevanza sistemica globale comportano per la stabilità finanziaria. Lo standard concernente la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) delle banche di rilevanza sistemica globale («globally systemically important banks», G-SIB) in caso di liquidazione – approvato nel novembre del 2015 dal FSB – è introdotto solo progressivamente negli Stati membri del FSB interessati. I requisiti TLAC sono destinati a garantire che in caso di crisi sia disponibile sufficiente capitale per stabilizzare o liquidare una G-SIB senza ricorrere a fondi pubblici. L'elenco delle G-SIB comprende 30 banche, tra cui anche le due maggiori banche svizzere.

Anche gli assicuratori di rilevanza sistemica globale («globally systemically important insurers», G-SII) devono soddisfare, tra gli altri, requisiti più severi in materia di capitale. Attualmente sono nove i gruppi assicurativi considerati G-SII, nessuno dei quali proveniente dalla Svizzera. Parallelamente, l'«International Association of Insurance Supervisors» (IAIS) ha sviluppato uno standard di capitale (ICS) applicabile a circa 50 gruppi attivi nel settore a livello internazionale. L'adozione di un simile standard è auspicabile al fine di garantire pari condizioni di concorrenza.

A completamento di queste regolamentazioni preventive, il FSB ha elaborato gli standard per la liquidazione degli istituti finanziari di rilevanza sistemica. La «peer review» conclusa nel 2016 in merito a questi standard del FSB ha identificato un potenziale di miglioramento per quanto concerne l'attuazione negli Stati membri del FSB. La Svizzera continuerà ad adoperarsi in seno al FSB per compiere ulteriori progressi, segnatamente nell'ambito della cooperazione transfrontaliera.

Il FSB e gli organismi di normazione competenti lavorano inoltre agli standard e alle raccomandazioni per una maggiore stabilità, capacità di risanamento e liquidazione delle infrastrutture dei mercati finanziari e in particolare delle controparti centrali. Questi lavori dovrebbero essere ultimati nel 2017. Con la nuova LInFi, la Svizzera ha aggiornato e ampliato il proprio quadro giuridico e della vigilanza per le infrastrutture dei mercati finanziari, armonizzandosi agli standard internazionali.

Ulteriori priorità del FSB sono le riforme per la regolamentazione del commercio dei derivati negoziati fuori borsa, la diminuzione dei rapporti tra banche corrispondenti, la vigilanza del sistema bancario ombra, la digitalizzazione dei servizi finanziari come pure la divulgazione dei dati finanziari legati agli aspetti climatici.

### 3.5 Integrità dei mercati finanziari

#### 3.5.1 Gruppo d'azione finanziaria

Il GAFI è un organo internazionale leader nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ha emanato 40 raccomandazioni, di cui verifica regolarmente l'attuazione nel diritto nazionale dei propri Stati membri.

Nel 2016 le attività del GAFI sono state ampiamente incentrate sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo. Nel mese di febbraio il GAFI ha adottato una nuova strategia contro il finanziamento del terrorismo che sarà messa in atto tramite lavori attualmente in corso. Il GAFI ha, ad esempio, pubblicato una raccolta di tutti gli standard GAFI sullo scambio di informazioni a livello nazionale e internazionale. Inoltre il GAFI ha introdotto determinate modifiche dei propri standard, in particolare in relazione agli organismi senza scopo di lucro e al reato del finanziamento del terrorismo.

Il GAFI ha dedicato particolare attenzione alla trasparenza relativa all'avente economicamente diritto di persone giuridiche e trust tramite la valutazione degli standard internazionali e alla cooperazione istituzionale con altri organismi (in particolare con il Forum globale, cfr. n. 4.3.1). L'avvicinamento al Forum globale mira ad evitare doppi standard sul piano internazionale e di uniformare gli standard. La Svizzera s'impegna attivamente nelle discussioni che seguiranno.

Nel mese di ottobre 2016 sono state adottate linee direttive concernenti i rapporti tra banche corrispondenti accompagnate da contributi del FSB (cfr. n. 3.4) e del settore privato.

Infine il GAFI ha approvato nel 2016 i rapporti di valutazione di Singapore, Austria, Canada e Stati Uniti. Tali Paesi saranno sottoposti a una procedura di monitoraggio. Il GAFI ha adottato altresì il rapporto di valutazione tra pari sulla Svizzera (cfr. n. 3.5.2) e lo ha pubblicato nel mese di dicembre 2016.

#### 3.5.2 Quarta valutazione della Svizzera effettuata dal GAFI

Nel 2016 la Svizzera è stata sottoposta al quarto ciclo di valutazione tra pari del GAFI. Quest'ultimo si suddivide in due parti: la valutazione

della conformità tecnica del sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rispetto alle 40 raccomandazioni del GAFI risalenti al 2012 e la valutazione dell'efficacia di tale dispositivo in undici diversi campi tematici.

L'esito complessivo può essere considerato buono. Non è stata riscontrata nessuna lacuna fondamentale e la valutazione dell'efficacia ha dato risultati particolarmente positivi. Dalla valutazione emerge infatti che il sistema svizzero è efficace in 7 degli 11 ambiti esaminati. Il risultato ottenuto dalla Svizzera è al di sopra della media degli Stati membri del GAFI esaminati finora (cfr. fig. 15).

I punti di forza riconosciuti dal GAFI nel suo rapporto sono segnatamente la comprensione dei rischi (in particolare la qualità del Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera pubblicato a giugno 2015), l'analisi delle informazioni finanziarie effettuata dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) e l'utilizzazione delle stesse nell'ambito di inchieste penali, l'attività delle autorità penali, in particolare quelle federali, in materia di perseguimento penale del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, la confisca e l'imposizione di sanzioni finanziarie mirate nell'ambito del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. In tutti i settori menzionati il livello di efficacia è stato giudicato rilevante.

Il GAFI ritiene che sussista margine di miglioramento in merito alla cooperazione internazionale, alla vigilanza sugli intermediari finanziari, alle misure preventive e alla trasparenza delle persone giuridiche e dei costrutti giuridici. In questi settori il livello di efficacia è stato pertanto classificato come moderato.

Sul piano della conformità tecnica, il GAFI conclude che il sistema svizzero è solido, pur presentando determinate lacune, in particolare nell'ambito delle misure preventive e dell'assoggettamento delle professioni giuridiche per alcune attività non finanziarie. Complessivamente, 31 delle 40 raccomandazioni del GAFI sono state giudicate conformi o ampiamente conformi.

La Svizzera sarà sottoposta a una procedura di monitoraggio da parte del GAFI. Nel mese di febbraio 2018 dovrà presentare un primo rapporto in cui esporrà le misure che intende adottare per risolvere le lacune constatate, in particolare in materia di conformità tecnica. Tra cinque anni il nostro Paese sarà oggetto di una valutazione del monitoraggio improntata principalmente sull'efficacia.

### 3.5.3 Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF)

La preparazione della quarta valutazione della Svizzera da parte del GAFI è stata il fulcro dell'attività del Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) nel 2016.

#### Quarto ciclo di valutazione tra pari del GAFI

Risultati della valutazione dell'efficacia: confronto tra il sistema svizzero e i regimi degli altri membri del GAFI esaminati fino a fine 2016.

Paesi	Efficacia										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Svizzera	SE	ME	ME	ME	ME	SE	SE	SE	SE	SE	SE
Australia	SE	HE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	SE	ME	SE
Austria	ME	SE	ME	ME	ME	LE	LE	ME	SE	ME	SE
Belgio	SE	SE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	SE	ME	ME
Canada	SE	SE	SE	ME	LE	ME	ME	ME	SE	SE	ME
Italia	SE	SE	ME	ME	SE	SE	SE	SE	SE	ME	SE
Malesia	SE	ME	SE	ME	ME	SE	ME	ME	ME	SE	ME
Norvegia	ME	SE	ME	ME	ME	ME	ME	ME	SE	ME	ME
Singapore	SE	SE	ME	ME	ME	SE	ME	ME	LE	ME	SE
Spagna	SE	SE	SE	ME	SE	HE	SE	SE	SE	ME	ME
Stati Uniti	SE	SE	ME	ME	LE	SE	SE	HE	HE	HE	HE

Legenda:

- 1: comprensione dei rischi
- 2: cooperazione internazionale
- 3: vigilanza sugli intermediari finanziari
- 4: misure preventive
- 5: trasparenza delle persone giuridiche e dei costrutti giuridici
- 6: impiego delle informazioni finanziarie
- 7: perseguimento del riciclaggio di denaro
- 8: confisca
- 9: perseguimento del finanziamento del terrorismo
- 10: lotta contro l'abuso di organismi senza scopo di lucro e sanzioni finanziarie mirate nell'ambito del finanziamento del terrorismo
- 11: sanzioni finanziarie mirate nell'ambito del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa

LE: livello di efficacia basso  
 ME: livello di efficacia moderato  
 SE: livello di efficacia significativo  
 HE: livello di efficacia elevato

Fig. 15



Il GCRF ha istituzionalizzato un dialogo con il settore finanziario. I sottogruppi tecnici del GCRF hanno portato avanti le attività di analisi dei rischi settoriali, in particolare legati a eventuali abusi degli organismi senza scopo di lucro e alle persone giuridiche. Inoltre hanno continuato i lavori iniziati nel 2015 relativi al settore immobiliare e discusso con il settore finanziario soprattutto della gestione dei rischi correlati ai rapporti tra banche corrispondenti, al finanziamento del terrorismo e alle nuove tecnologiche (tecnofinanza).

Il GCRF si è occupato anche di diversi aspetti della lotta contro il finanziamento del terrorismo discussi in seno al GAFI e di questioni concernenti i «Panama Papers». Il GCRF ha preso atto dei lavori intrapresi dai diversi sottogruppi e ha definito i prossimi obiettivi.

Nel 2017 le attività del GCRF si focalizzeranno sullo svolgimento dei lavori dettati dalla procedura di monitoraggio avviata a seguito del rapporto di valutazione tra pari del GAFI (cfr. n. 3.5.2).

### **3.6 Cooperazione bilaterale**

#### **3.6.1 Dialoghi finanziari e contatti approfonditi con centri finanziari importanti**

I dialoghi finanziari servono a creare e a curare una rete di contatti privilegiati con le autorità degli Stati partner coinvolti nelle questioni finanziarie. Inoltre costituiscono la base per uno scambio regolare di opinioni ed esperienze e per la collaborazione nei settori di interesse reciproco.

I dialoghi finanziari comprendono gli scambi relativi al sistema finanziario internazionale, alla politica e alla regolamentazione dei mercati finanziari e al posizionamento negli organismi finanziari internazionali e in relazione ai lavori del G20 nel settore finanziario. Essi offrono inoltre l'opportunità di far pervenire a un altro Paese le richieste del settore finanziario svizzero relativamente all'accesso al mercato e altre richieste in un quadro bilaterale.

Nell'ambito di tali contatti la Svizzera ha potuto approfondire le relazioni con Paesi importanti, in particolare membri del G20 e altri grandi centri finanziari strategici. Nel 2016 la Svizzera ha condotto dialoghi finanziari e colloqui bilaterali di

altro tipo con vari Paesi, tra cui l'Arabia Saudita, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Cina, gli Emirati Arabi Uniti, la Francia, la Germania, Hong Kong, l'India, l'Iran, Israele, l'Italia, la Polonia, il Regno Unito, la Russia, Singapore, gli Stati Uniti, il Turkmenistan e l'UE.

#### **Brexit**

Nel mese di giugno 2016 il popolo del Regno Unito ha votato a maggioranza l'uscita dall'Unione europea (UE). Quando il Regno Unito presenterà formalmente al Consiglio europeo la propria richiesta di uscita, avrà inizio un periodo di due anni durante il quale dovrà essere negoziato un accordo di uscita. Durante questo periodo il Regno Unito continua ad essere un membro dell'UE e rimane dunque vincolato al quadro giuridico dell'Unione. Finora non sono note le rivendicazioni che il Regno Unito intenderà far valere nei confronti dell'UE dopo la sua uscita per quanto concerne i servizi finanziari.

Il DFF segue con attenzione gli sviluppi. Nei confronti del Regno Unito si adopera perché la certezza del diritto venga conservata e rafforzata anche in ambito finanziario. Il dialogo con il Regno Unito è importante per regolamentare i rapporti reciproci, che in futuro dovranno essere definiti bilateralmente, anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE. Nel 2016 il DFF è stato in stretto contatto con le autorità partner britanniche per approfondire ulteriormente i rapporti nei settori di interesse comune.

#### **3.6.2 Attività doganali e supporto tecnico**

Nell'ambito doganale e in quello delle imposte indirette la Svizzera ha concluso accordi di assistenza amministrativa bilaterali con l'UE e i suoi Stati membri come pure con l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Colombia, il Perù, la Turchia e l'Unione doganale dell'Africa australe (Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland). Con l'UE e gli Stati membri esiste inoltre un accordo antifrode. Gli accordi sono finalizzati a garantire il rispetto del diritto doganale e del diritto in materia di imposte indirette in relazione al trasporto internazionale di merci nonché a scoprire e perseguire le infrazioni.

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) presta regolarmente assistenza amministrativa e assistenza internazionale in materia penale. In quest'ultimo ambito viene spesso chiesta la consegna di documenti bancari.

A numerosi Stati partner, come ad esempio ai Paesi che fanno parte dello stesso gruppo di voto della Svizzera all'interno del FMI, l'AFD fornisce anche supporto tecnico. Grazie al trasferimento di conoscenze specifiche è possibile contribuire in misura determinante all'incremento dell'efficienza delle autorità doganali. Nel con-

tempo, uno sdoganamento più professionale e una lotta più efficace contro la criminalità transfrontaliera e il terrorismo possono agevolare notevolmente lo scambio di merci nel traffico merci globalizzato.

Nell'ambito dell'assistenza tecnica, il DFF ha concluso accordi con singoli Paesi del gruppo di voto del FMI. La Svizzera contribuisce inoltre finanziariamente ai lavori del Forum globale per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (n. 4.2.1) nei Paesi più poveri, soprattutto in Africa.

## 4 Questioni fiscali internazionali

**Prospettive:** L'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali con un numero crescente di Stati partner sarà uno dei temi principali in materia fiscale anche nel 2017. La Svizzera aumenta così la trasparenza fiscale a livello globale, garantendo la costante competitività della sua piazza finanziaria. Inoltre la Svizzera si occuperà di assistenza amministrativa in materia fiscale su domanda anche nel 2017. Infatti già il prossimo anno si terrà la prossima valutazione dei Paesi da parte del Forum globale. Alla fine del 2016, il «BEPS inclusive framework» ha avviato la verifica dell'attuazione degli standard minimi del progetto BEPS.

### 4.1 Panoramica

Nel 2016 la Svizzera ha ampliato la rete dei Paesi partner con cui intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. A tale proposito ha sottoscritto dichiarazioni congiunte con un primo gruppo di Stati. Nel mese di dicembre 2016 il DFF ha avviato la consultazione sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni con una serie di altri Paesi. Nel 2016 la Svizzera ha anche creato le basi giuridiche per consentire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2017.

Inoltre, nel 2016 la Svizzera ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. La Convenzione costituisce la base per lo scambio spontaneo di informazioni.

La Svizzera si è impegnata ad attuare gli standard minimi del BEPS («Base Erosion and Profit Shifting»). Ha incluso i risultati del BEPS nella Riforma III dell'imposizione delle imprese e sta procedendo con l'attuazione di altri standard minimi. In aggiunta la Svizzera partecipa attivamente ai lavori del «BEPS inclusive framework» che mira a coinvolgere gli Stati e i territori rilevanti in tutto il mondo nell'attuazione delle raccomandazioni del BEPS ed è competente anche per la verifica dell'attuazione degli standard minimi.

Un altro tema rilevante nel 2016 è stata l'assistenza amministrativa in materia fiscale su domanda: la Svizzera è stata lodata per i suoi progressi in questo ambito e ha ottenuto un buon giudizio («ampiamente conforme») nella seconda fase della valutazione dei Paesi da parte del Forum globale.

Infine, nel mese di gennaio 2016 l'ultima delle 80 banche della categoria 2 ha concluso un «non-prosecution agreement» con il ministero di giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Inoltre il DOJ ha emesso le «non-traget letter» per cinque banche della categoria 3.

### 4.2 Standard internazionali in materia fiscale

#### 4.2.1 Standard dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni

##### Quadro legale internazionale e nazionale

Nel 2014 è stato approvato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali elaborato dall'OCSE. La Svizzera ha aderito a questo standard. Le basi giuridiche necessarie per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni – la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI) nonché la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e l'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAI) – sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Nel 2016 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato una direttiva dettagliata per l'attuazione dello standard da parte degli istituti finanziari svizzeri.

##### Introduzione dello scambio automatico di informazioni con Stati partner

All'inizio del 2016 la Svizzera ha sottoscritto dichiarazioni congiunte con Islanda, Norvegia, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Giappone, Canada e Repubblica di Corea per l'introduzione




Fig. 16

dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Nel mese di dicembre 2016 l'Assemblea federale ha approvato l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli otto Stati e territori summenzionati. Lo scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori è stato attivato il 1° gennaio 2017. Per la stessa data si è proceduto anche all'attivazione dello scambio automatico d'informazioni con l'Australia, che l'Assemblea federale ha approvato nella sessione estiva del 2016.

Da un punto di vista giuridico, la Svizzera e i nove Stati e territori partner suddetti hanno convenuto lo scambio automatico di informazioni fondandosi sull'Accordo SAI, basato a sua volta sull'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'Accordo SAI prevede che lo scambio automatico di informazioni venga attivato in modo bilaterale tra gli Stati firmatari, a condizione che la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia in vigore in entrambi gli Stati, che questi abbiano firmato l'Accordo SAI e che abbiano confermato di disporre delle leggi necessarie all'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni.

Lo scambio automatico di informazioni è stato introdotto inoltre con i 28 Stati membri dell'UE e

Gibilterra in virtù di un pertinente accordo bilaterale approvato dall'Assemblea federale nella sessione estiva del 2016 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017.

Il 1° gennaio 2017 la Svizzera ha così introdotto lo scambio automatico di informazioni con 38 Stati e territori. Da questa data ha inizio la raccolta dei dati da parte degli istituti finanziari in Svizzera e in questi Stati partner, mentre lo scambio reciproco delle informazioni è previsto dal 2018.

La Svizzera intende ampliare la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Così facendo adempie ai propri impegni internazionali e concretizza la propria strategia per una piazza finanziaria sostenibile. La Svizzera condurrà discussioni unicamente con gli Stati che soddisfano i requisiti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Sono interessati gli Stati che rispettano il principio di specialità e che possono garantire la riservatezza dei dati forniti. È interesse del Consiglio federale che in tutto il mondo vengano le stesse regole del gioco per ogni Stato, in particolare per tutti i principali centri finanziari. Inoltre, nell'ambito delle discussioni sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Paesi la Sviz-

### Approvazione dello scambio automatico di informazioni<sup>1</sup>




Fig. 17

zera tematizzerà e perseguirà possibili miglioramenti nell'accesso al mercato transfrontaliero per i servizi finanziari.

Nel mese di dicembre 2016 il DFF ha avviato la consultazione sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni ai fini fiscali con una serie di altri Paesi. Lo scambio automatico di informazioni con questi Paesi dovrebbe essere

attivato il 1° gennaio 2018, in modo che un primo scambio di dati possa avvenire dal 2019. I Paesi interessati dal progetto posto in consultazione sono Andorra, Argentina, Barbados, Bermuda, Brasile, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Cile, Isole Faroe, Groenlandia, India, Israele, Maurizio, Messico, Monaco, Nuova Zelanda, San Marino, Seychelles, Sudafrica, Isole Turks e Caicos e Uruguay.

<sup>1</sup> Gli Stati Uniti hanno dichiarato che procederanno allo scambio automatico di informazioni conformemente alla normativa unilaterale statunitense «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) e che a tale scopo concluderanno degli Accordi FATCA con altre Giurisdizioni. Secondo il modello 1a dell'Accordo FATCA, gli Stati Uniti riconoscono la necessità di raggiungere un livello equivalente a quello adottato dagli Stati partner in materia di reciproco scambio automatico di informazioni. Essi si impegnano inoltre a migliorare la trasparenza e a rafforzare le relazioni di scambio con le Giurisdizioni partner, adoperandosi affinché venga introdotta una pertinente legislazione volta a stabilire condizioni equivalenti nel reciproco scambio automatico di informazioni.




Fig. 18

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati, tra cui importanti Paesi del G20, contribuisce a rafforzare la competitività, la credibilità internazionale e l'integrità della piazza finanziaria svizzera. Considerando i propri impegni internazionali e le necessarie procedure di approvazione parlamentari, la Svizzera deve agire tempestivamente.

### Confronto internazionale

Nel settembre 2016, il gruppo dei Paesi che hanno optato per un'attuazione precoce dello scambio automatico di informazioni è stato chiamato ad esprimersi sull'ulteriore procedura prevista. Quasi tutti hanno comunicato che nel 2017 scambieranno dati automaticamente con tutti gli altri «early adopters» sulla base dell'Accordo SAI. Così nel 2017 si avranno circa 1000 attivazioni bilaterali.

Quasi tutti gli Stati membri dell'UE fanno parte del gruppo degli «early adopters», che nel 2017 intendono scambiare dati automaticamente con tutti gli altri Paesi del gruppo (tra cui Argentina, Corea del Sud, India, Messico e Sudafrica). Alcuni Stati UE, ad esempio la Germania, l'Italia e il Lussemburgo, hanno ampliato a tutti i restanti Paesi del G20 (tra cui la Cina e la Russia) la cerchia degli Stati partner con cui intendono scambiare dati dal 2017.

Il Liechtenstein attua lo scambio automatico di informazioni con gli Stati membri dell'UE dal 1° gennaio 2016 e con altri 32 Stati dal 1° gennaio 2017.

### 4.2.2 Scambio spontaneo di informazioni

Inoltre, nel settembre del 2016 la Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa. Quest'ultima è in vigore in Svizzera dal 1° gennaio 2017 e sarà applicabile per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2018. Con essa è introdotto lo scambio spontaneo internazionale di informazioni a fini fiscali. L'esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni sarà disciplinata dalla legge riveduta sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Ai fini dell'attuazione degli standard internazionali, nel novembre del 2016 il Consiglio federale ha licenziato l'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) completamente riveduta e l'ha posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2017. I Cantoni sono stati coinvolti in questi lavori. L'OAAF definisce il quadro generale e le procedure necessarie per lo scambio spontaneo di informazioni, compresi quelli previsti per gli accordi fiscali preliminari («ruling»).




Fig. 19

#### 4.2.3 Lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS)

Nel mese di ottobre 2015, dopo due anni di lavoro, l'OCSE ha approvato i risultati finali del progetto per la lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS) e sta ora lavorando alla verifica degli standard minimi (cfr. n. 4.3.2). Inoltre nel 2016 sono stati avviati e in parte conclusi i lavori nei seguenti settori:

- sfide dell'economia digitale: la task force sull'economia digitale ha elaborato un mandato dettagliato, approvato dall'«inclusive framework» nella sua seduta di gennaio 2017 (cfr. n. 4.3.2);
- «hybrid mismatch arrangements»: i membri di un nuovo gruppo si scambieranno le esperienze raccolte dall'introduzione dell'approccio comune («common approach»). Il gruppo dovrebbe diventare un centro di competenza;

- limitare la deduzione degli interessi: l'OCSE ha precisato l'approccio comune e a gennaio 2017 ha pubblicato rapporti supplementari sull'approccio di gruppo e sulle regolamentazioni per il settore finanziario. I lavori sono quindi conclusi;
- linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento all'interno del gruppo: anche in questo campo l'OCSE ha proseguito i suoi lavori, che hanno riguardato tra l'altro i beni immateriali di difficile valutazione o l'assegnazione degli utili agli stabilimenti d'impresa. L'OCSE presenterà i risultati in merito entro la metà del 2017.

La Svizzera ha incluso alcuni risultati scaturiti dal progetto BEPS, già prima che venissero approvati, nella Riforma III dell'imposizione delle imprese e sta ora attuando ulteriori standard minimi. Dal punto di vista dei contenuti si orienta notevolmente alle raccomandazioni dell'OCSE. Alla fine del 2016 la situazione era la seguente:



### Il piano d'azione del progetto BEPS




Fig. 20

- se approvata da parte dell'elettorato a febbraio 2017, la Riforma III dell'imposizione delle imprese pone fine al regime tributario non più accettato a livello internazionale. Allo stesso tempo è introdotto un nuovo «patent box» conforme allo standard. Il Consiglio federale attuerà il nuovo standard minimo previsto per i «patent box» nell'ambito dell'ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali;
- nel negoziare le nuove CDI, la Svizzera insiste sull'introduzione di disposizioni volte a evitare l'applicazione illegittima di dette convenzioni. Le convenzioni esistenti potrebbero essere adeguate con un accordo multilaterale («Multilateral Instrument», MLI; cfr. n. 4.3.3) o nell'ambito di negoziati bilaterali;
- nel mese di novembre 2016 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento un progetto con cui dal 2018 deve essere introdotto obbligatoriamente in Svizzera lo scambio automa-

tico di rendicontazioni Paese per Paese delle grandi imprese multinazionali;

- contemporaneamente, la revisione totale dell'OAAF ha creato i presupposti per lo scambio spontaneo di informazioni su determinati accordi fiscali anticipati (cfr. n. 4.2.2). Lo scambio spontaneo di informazioni sarà generalmente effettivo dal 1° gennaio 2018.

#### 4.3 Verifica dell'applicazione degli standard internazionali

##### 4.3.1 Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali

##### Seconda fase della valutazione relativa alla Svizzera

Il Forum globale verifica, mediante valutazione tra pari («peer review»), che gli standard in materia di assistenza amministrativa siano rispettati e applicati in modo uniforme a livello internazionale. Il Forum globale comprende

139 membri ed è la più grande organizzazione internazionale esistente in materia fiscale. La Svizzera fa parte della cerchia dei Paesi rappresentati nel comitato direttivo o «steering group» (19 membri), nel gruppo «peer review» (30 membri) e nel gruppo di lavoro sullo scambio automatico di informazioni.

Il processo di valutazione tra pari si svolge in due fasi: la prima è un'analisi del quadro normativo e regolamentare dell'assistenza amministrativa fiscale su domanda nello Stato oggetto di verifica, mentre la seconda valuta l'efficienza dello scambio di informazioni su domanda nella pratica. Al termine della seconda fase ogni Stato ottiene un giudizio complessivo.

Nel mese di luglio del 2016 il Forum globale ha pubblicato il rapporto sulla seconda fase della valutazione tra pari relativa alla Svizzera. Nell'ambito di tale valutazione, la Svizzera ha ottenuto il giudizio complessivo di ampiamente conforme («largely compliant»).

Le verifiche si basano su criteri di valutazione («terms of reference»). È sottoposto a valuta-

zione un elenco di elementi, ciascuno dei quali riceve il giudizio conforme, ampiamente conforme, parzialmente conforme o non conforme. La Svizzera è stata giudicata ampiamente conforme al pari di altre piazze finanziarie importanti, come ad esempio Singapore o il Liechtenstein.

Questo giudizio indica che la Svizzera rispetta gli standard internazionali di trasparenza fiscale. Il risultato della valutazione va quindi considerato come un successo, che contribuisce in misura determinante alla buona reputazione della piazza finanziaria nazionale.

La Svizzera ha compiuto progressi soprattutto attraverso le seguenti misure:

- ha introdotto nella LAAF una disposizione derogatoria alla procedura di notifica. La Svizzera è pertanto allineata con lo standard internazionale;
- ha ampliato significativamente la rete delle CDI e degli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale («Tax Information

#### Risultati delle valutazioni tra pari del Forum globale

Risultati delle valutazioni tra pari del Forum globale

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE GIURISDIZIONI PER IL PRIMO CICLO DI ESAMI	
Australia, Belgio, Canada, Cina (Repubblica popolare di), Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, India, Irlanda, Isola di Man, Giappone, Corea, Lituania, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia	Conforme
Albania, Argentina, Aruba, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Botswana, Brasile, Isole Vergini Britanniche, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Isole Cayman, Cile, Isole Cook, Cipro, Repubblica Ceca, El Salvador, Estonia, Macedonia, Gabon, Georgia, Germania, Ghana, Gibilterra, Grecia, Grenada, Guernsey, Hong Kong (Cina), Ungheria, Israele, Italia, Giamaica, Jersey, Kenia, Lettonia, Lesotho, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao (Cina), Malesia, Marocco, Malta, Mauritania, Maurizio, Monaco, Montserrat, Paesi Bassi, Nigeria, Niue, Pakistan, Filippine, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, San Marino, Senegal, Singapore, Slovacchia, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Arabia Saudita, <b>Svizzera</b> , Isole Turks e Caicos, Uganda, Regno Unito, Stati Uniti, Uruguay	Ampiamente conforme
Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Repubblica Dominicana, Indonesia, Samoa, Saint-Martin, Turchia, Emirati arabi uniti	Parzialmente conforme
Isole Marshall, Panama	Non conforme
Guatemala, Micronesia, Trinidad e Tobago	
GIURISDIZIONI CHE NON SONO STATE VALUTATE IN QUANTO DEVONO ANCORA SUPERARE LA FASE 2	
Kazakistan	

Fig. 21

Exchange Agreement», TIEA). Con l'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa, il 1° gennaio 2017, la Svizzera può scambiare informazioni conformemente allo standard con più di 100 Stati e territori (cfr. fig. 23);

- la Svizzera ha compiuto grandi progressi anche nel disbrigo di domande di assistenza amministrativa. Grazie alla velocizzazione dei processi e al potenziamento del personale, ha migliorato e reso notevolmente più efficiente il trattamento delle numerose domande.

Due elementi giudicati parzialmente conformi sono accompagnati da svariate raccomandazioni. Si tratta delle azioni al portatore e della prassi in relazione ai dati rubati.

Nell'ambito delle azioni al portatore, la Svizzera ha già assunto vari provvedimenti. Tuttavia il Forum globale ha ritenuto che i meccanismi per l'identificazione delle persone aventi economicamente diritto possano essere resi ancora più efficienti.

Per quanto riguarda la gestione dei dati rubati, nel giugno del 2016 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un messaggio concernente la modifica della LAUF. Nel mese di ottobre 2016 la commissione competente del Consiglio nazionale ha sospeso il progetto, chiedendo al Consiglio federale di preparare un messaggio con tutte le raccomandazioni formulate dal Forum globale nella sua valutazione di luglio 2016 e indirizzate alla Svizzera. Lo scopo del messaggio è fornire alla Commissione un quadro esauriente di tutte le misure. L'avamprogetto è previsto per il 2017.

Alla fine del 2016 è iniziato un nuovo ciclo di valutazione per tutti i membri del Forum globale. Da un lato sarà verificata l'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale e dall'altro il Forum globale verificherà nuovi elementi, come ad esempio le domande raggruppate, l'identificazione dei beneficiari effettivi o la qualità delle domande. In un secondo tempo sarà assegnato alla Svizzera un giudizio complessivo. L'avvio della valutazione relativa alla Svizzera è previsto entro la fine del 2018.

### **Verifica dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni**

Per garantire l'attuazione effettiva dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il Forum globale è stato incaricato di monitorare gli Stati mediante apposite valutazioni tra pari volte a verificare l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Queste valutazioni, analogamente alle valutazioni relative allo scambio di informazioni su domanda, devono avvenire secondo regole definite. Le prime valutazioni complete dovrebbero iniziare nel 2019.

In attesa che venga elaborato un processo di valutazione completo, il Forum globale esegue già valutazioni puntuali di alcuni elementi essenziali per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Nel 2016 il Forum globale ha concluso le valutazioni preliminari concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati effettuate sui Paesi che si sono dichiarati favorevoli all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. La Svizzera ha superato con successo questa verifica. Il Forum globale eseguirà altre verifiche, in particolare valuterà il quadro legale e regolamentare. Inoltre ha allestito un sistema di monitoraggio per assicurare che gli Stati e i territori dispongano di un'appropriata rete per lo scambio automatico di informazioni. Sulla base di questo sistema saranno elaborati rapporti da presentare al G20. Gli Stati e i territori con una rete considerata insoddisfacente saranno quindi invitati a porvi rimedio.

#### **4.3.2 «Inclusive framework on BEPS»**

Nel mese di ottobre 2015 sono stati approvati i rapporti finali del progetto BEPS e ora inizia la fase di attuazione. Per verificare l'attuazione dei risultati del progetto BEPS, a settembre 2015 i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G20 hanno incaricato l'OCSE di elaborare un quadro di attuazione delle misure BEPS, il cosiddetto «inclusive framework on BEPS». L'obiettivo della verifica è ottenere globalmente pari condizioni in materia di concorrenza fiscale («level playing field»).

L'«inclusive framework on BEPS» è stato lanciato a Kyoto alla fine di giugno 2016. Oltre agli Stati partecipanti al progetto BEPS, già più di 40 altri Stati e territori si sono dichiarati disposti ad attuare i risultati del BEPS e a partecipare all'«inclusive framework on BEPS». Questo progetto è




Fig. 22

diretto da un comitato composto dai rappresentanti di 20 Stati, tra cui anche un rappresentante della Svizzera. A differenza del Forum globale, l'«inclusive framework on BEPS» non è un nuovo organismo, bensì un ampliamento del Comitato degli affari fiscali dell'OCSE e dei suoi sotto-gruppi (cfr. fig. 22).

Al fine di ottenere globalmente pari condizioni di concorrenza, per la Svizzera è importante che i risultati del progetto siano attuati dal maggior numero possibile di Stati, in particolare dalle principali piazze concorrenti. Per evitare che gli Stati o i territori non partecipanti godano di particolari vantaggi rispetto ai membri dell'«inclusive framework on BEPS», è necessario identificare le cosiddette «jurisdictions of relevance». Questo consentirà di verificare anche gli Stati e i territori che non aderiscono all'«inclusive framework on BEPS».

Il compito principale dell'«inclusive framework» consisterà nel verificare l'attuazione degli standard minimi risultanti dal progetto BEPS (cfr. fig. 20):

- abrogazione dei regimi fiscali dannosi (misura 5 BEPS);
- requisiti relativi alla sostanza per i «patent box» (misura 5 BEPS);
- regole di trasparenza per i «ruling» fiscali (misura 5 BEPS);
- impedire l'abuso delle convenzioni fiscali, in particolare attraverso «treaty shopping» (misura 6 BEPS);
- scambio delle rendicontazioni fiscali Paese per Paese (misura 13 BEPS);
- meccanismi di risoluzione delle controversie (misura 14 BEPS).

I criteri e la procedura di verifica sono elaborati dai gruppi di esperti dell'«inclusive framework on BEPS» materialmente competenti per i lavori e sono approvati in seduta plenaria. I lavori corrispondenti sono già stati avviati e in parte conclusi. Nel mese di ottobre 2016, ad esempio, il gruppo dell'«inclusive framework on BEPS» ha pubblicato i documenti principali per la procedura di verifica dello standard minimo conformemente alla misura 14 del BEPS. Per la Svizzera, la prima fase della verifica è iniziata a dicembre 2016.

Il Forum sulle pratiche fiscali dannose («Forum on Harmful Tax Practises», FHTP) fa parte dell'«inclusive framework on BEPS». Dal 2016 verifica se le regolamentazioni speciali sull'imposizione dei redditi derivanti da diritti immateriali («patent box») corrispondono agli standard minimi del BEPS. Il FHTP intende concludere i lavori nel 2017. Esso ha inoltre creato i presupposti per verificare, da un lato, le regolamentazioni speciali applicate dai nuovi membri dell'«inclusive framework on BEPS» e, dall'altro, lo standard minimo sulla trasparenza in materia di accordi fiscali anticipati. Lo svolgimento di queste verifiche è previsto nel 2017. Le discussioni che si protraggono dal 2013 su una possibile revisione dei criteri di valutazione delle pratiche fiscali dannose sono state portate avanti senza giungere a un risultato concreto.

Il gruppo di esperti dell'«inclusive framework on BEPS» è stato inoltre incaricato di elaborare, in collaborazione con il FMI e la Banca mondiale, degli strumenti ausiliari («tool kit») quali documentazioni, analisi dei rischi e banche dati di confronto finalizzati a sostenere i Paesi in sviluppo nell'attuazione del progetto BEPS.

#### **4.3.3 Accordo multilaterale**

I risultati del progetto BEPS contengono tra l'altro raccomandazioni che richiedono l'adeguamento delle CDI esistenti. Per consentire di procedere in modo rapido ed efficiente sul piano dei costi, un gruppo di oltre 100 Stati e territori ha elaborato un accordo multilaterale per l'attuazione delle misure BEPS relative alle convenzioni (MLI). Tramite il MLI è possibile adeguare le CDI esistenti alle raccomandazioni risultanti dal progetto BEPS relative alle convenzioni oppure completarle (azione 2, 6, 7 e 14; cfr. fig. 20).

Il nostro Paese ha partecipato attivamente all'elaborazione del MLI, impegnandosi affinché il MLI contenesse le riserve e le opzioni necessarie per la Svizzera. Il MLI è disponibile per la sottoscrizione dalla fine di dicembre 2016.

In Svizzera si prevede di procedere nel modo seguente:

- il Consiglio federale deciderà se la Svizzera sottoscriverà il MLI. In caso di sottoscrizione, presenterà un elenco provvisorio degli Stati e territori con cui si applicherà il MLI per la Svizzera. Inoltre illustrerà le modifiche che la Svizzera intende apportare alle CDI;
- dopo l'eventuale sottoscrizione, il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione, in cui proporrà gli Stati e i territori con cui intende applicare il MLI e le disposizioni delle CDI che verranno modificate;
- in considerazione dei pareri scaturiti, il Consiglio federale presenterà il relativo messaggio al Parlamento.

Nel quadro dell'approvazione del MLI, il Parlamento potrà decidere in merito alle riserve e alle opzioni svizzere.


### **4.4 Trattati bilaterali**

#### **4.4.1 Convenzioni per evitare le doppie imposizioni**

Le CDI evitano la doppia imposizione delle persone fisiche e giuridiche e contengono riferimenti internazionali nell'ambito delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Sono dunque un elemento importante per la promozione dello scambio economico internazionale. La Svizzera ha concluso CDI con oltre 100 Stati e si adopera per ampliare questa rete.

Oltre alle disposizioni per evitare la doppia imposizione, le CDI contengono anche regole sullo scambio di informazioni fiscali su domanda. In tale ambito è determinante lo standard globale elaborato dall'OCSE nell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE, che la Svizzera ha deciso di recepire nel 2009. Lo standard è contenuto in 54 CDI della Svizzera e la disposizione è in vigore per 50 CDI. La Svizzera è disposta a concordare per ogni CDI una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conformemente allo standard globale.

## Assistenza amministrativa internazionale prestata dalla Svizzera in materia fiscale



## Assistenza amministrativa secondo lo standard internazionale

## CDI/TIEA in vigore (59)

Albania <sup>1)</sup>	Corea <sup>1)</sup>	Grenada <sup>2)</sup>	Jersey <sup>2)</sup>	Polonia <sup>1)</sup>	Slovenia <sup>1)</sup>
Andorra <sup>2)</sup>	Danimarca <sup>1)</sup>	Groenlandia <sup>2)</sup>	Kazakistan <sup>1)</sup>	Portogallo <sup>1)</sup>	Spagna <sup>1)</sup>
Argentina <sup>1)</sup>	Emirati Arabi Uniti <sup>1)</sup>	Guernsey <sup>2)</sup>	Liechtenstein <sup>1)</sup>	Qatar <sup>1)</sup>	Svezia <sup>1)</sup>
Australia <sup>1)</sup>	Estonia <sup>1)</sup>	Hong Kong <sup>1)</sup>	Lussemburgo <sup>1)</sup>	Repubblica Ceca <sup>1)</sup>	Taiwan <sup>1)</sup>
Austria <sup>1)</sup>	Finlandia <sup>1)</sup>	India <sup>1)</sup>	Malta <sup>1)</sup>	Romania <sup>1)</sup>	Turchia <sup>1)</sup>
Belize <sup>2)</sup>	Francia <sup>1)</sup>	Irlanda <sup>1)</sup>	Messico <sup>1)</sup>	Russia <sup>1)</sup>	Turkmenistan <sup>1)</sup>
Bulgaria <sup>1)</sup>	Germania <sup>1)</sup>	Islanda <sup>1)</sup>	Norvegia <sup>1)</sup>	San Marino <sup>2)</sup>	Ungheria <sup>1)</sup>
Canada <sup>1)</sup>	Giappone <sup>1)</sup>	Isola di Man <sup>2)</sup>	Oman <sup>1)</sup>	Seychelles <sup>2)</sup>	Uruguay <sup>1)</sup>
Cina <sup>1)</sup>	Gran Bretagna <sup>1)</sup>	Isole Faroe <sup>1)</sup>	Paesi Bassi <sup>1)</sup>	Singapore <sup>1)</sup>	Uzbekistan <sup>1)</sup>
Cipro <sup>1)</sup>	Grecia <sup>1)</sup>	Italia <sup>1)</sup>	Perù <sup>1)</sup>	Slovacchia <sup>1)</sup>	

## CDI approvate dalle Camere federali (3)

Belgio	Ghana	USA
--------	-------	-----

## CDI/TIEA sottoscritti o Convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa (51)

Anguilla <sup>3)</sup>	Cile <sup>3)</sup>	Georgia <sup>3)</sup>	Kenia <sup>3)</sup>	Nauru <sup>3)</sup>	Sint Maarten <sup>3)</sup>
Arabia Saudita <sup>3)</sup>	Colombia <sup>3)</sup>	Giamaica <sup>3)</sup>	Lettonia <sup>1)3)</sup>	Nigeria <sup>3)</sup>	Sudafrica <sup>3)</sup>
Aruba <sup>3)</sup>	Costa Rica <sup>3)</sup>	Gibilterra <sup>3)</sup>	Lituania <sup>3)</sup>	Niue <sup>3)</sup>	Tunisia <sup>3)</sup>
Azerbaijan <sup>3)</sup>	Croazia <sup>3)</sup>	Guatemala <sup>3)</sup>	Malaysia <sup>3)</sup>	Nuova Zelanda <sup>3)</sup>	Turks e Caicos <sup>3)</sup>
Barbados <sup>3)</sup>	Curaçao <sup>3)</sup>	Indonesia <sup>3)</sup>	Marocco <sup>3)</sup>	Pakistan <sup>3)</sup>	Ucraina <sup>3)</sup>
Bermuda <sup>2)3)</sup>	Dominica <sup>3)</sup>	Isole Cayman <sup>3)</sup>	Mauritius <sup>3)</sup>	Panama <sup>3)</sup>	Uganda <sup>3)</sup>
Brasile <sup>2)3)</sup>	El Salvador <sup>3)</sup>	Isole Cook <sup>3)</sup>	Moldavia <sup>3)</sup>	Saint Kitts e Nevis <sup>3)</sup>	
Burkina Faso <sup>3)</sup>	Filippine <sup>3)</sup>	Isole Vergini Britanniche <sup>3)</sup>	Monaco <sup>3)</sup>	Samoa <sup>3)</sup>	
Camerun <sup>3)</sup>	Gabon <sup>3)</sup>	Israele <sup>3)</sup>	Montserrat <sup>3)</sup>	Senegal <sup>3)</sup>	

## Assistenza amministrativa, ma non secondo lo standard internazionale

## CDI in vigore (26)

Algeria	Costa d'Avorio	Kirghizistan	Montenegro	Tagikistan	Zambia
Antigua	Egitto	Kuwait	Serbia	Thailandia	
Armenia	Ecuador	Macedonia	Sri Lanka	Trinidad e Tobago	
Bangladesh	Gambia	Malawi	St. Lucia	Venezuela	
Bielorussia	Iran	Mongolia	St. Vincent	Vietnam	

## Nessuna assistenza amministrativa

<sup>1)</sup> Convenzione per evitare la doppia imposizione    <sup>2)</sup> Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA)

<sup>3)</sup> Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sull'assistenza amministrativa

Fig. 23

Nel 2016 sono entrate in vigore nuove CDI con il Liechtenstein e l'Oman. La Convenzione con il Liechtenstein sostituisce la convenzione su diverse questioni di ordine fiscale risalente al 1995. La nuova CDI, al contrario della precedente convenzione, evita le doppie imposizioni su tutti i redditi e i patrimoni delle persone residenti nel Liechtenstein o in Svizzera. La CDI con l'Oman completa la rete di convenzioni concluse dalla Svizzera nella regione del Golfo, economicamente rilevante.

Inoltre nel 2016 sono entrati in vigore i protocolli per la modifica delle CDI con la Francia, l'Italia, la Norvegia e l'Albania. Di conseguenza, tutte le CDI concluse dalla Svizzera con Paesi limitrofi sono conformi allo standard per quanto riguarda lo scambio di informazioni su domanda.

#### 4.4.2 Accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale («Tax Information Exchange Agreement», TIEA) e le CDI (cfr. n. 4.4.1) sono strumenti fondamentalmente equivalenti per concordare una clausola di assistenza amministrativa conforme allo standard. Diversamente dalle CDI, intese soprattutto a evitare la doppia imposizione e che contengono ulteriori disposizioni in tal senso, i TIEA riguardano unicamente lo scambio di informazioni su domanda.

Nell'anno oggetto del rapporto sono entrati in vigore altri due TIEA, segnatamente con il Belize (ottobre 2016) e con Grenada (dicembre 2016). Entrambi i TIEA sono applicabili dal 1° gennaio 2017. La Svizzera dispone ora di nove TIEA in vigore. Il TIEA con il Brasile è stato approvato dalle Camere federali nel mese di dicembre 2016 e sottostà a referendum facoltativo.

#### 4.4.3 FATCA

In Svizzera la normativa unilaterale statunitense «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) è attuata sulla base del cosiddetto modello 2 (cfr. fig. 24). L'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti prevede che gli istituti finanziari svizzeri comunichino, con il consenso dei clienti interessati, i dati dei conti direttamente alle autorità fiscali statunitensi. In assenza di una dichiarazione di consenso, gli Stati Uniti devono richiedere i dati dei clienti ricorrendo all'assistenza amministrativa. Tuttavia tali domande potranno essere presentate soltanto quando il Parlamento statunitense avrà approvato il Protocollo che modifica la Convenzione tra Svizzera e Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni, ancora pendente nel Parlamento statunitense.

Nel mese di febbraio 2016, la Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo amichevole che introduce nell'Accordo FATCA una norma che deroga i conti di avvocati o notai.




Fig. 24



Nell'anno oggetto del rapporto, il comitato di specialisti qualificati FATCA diretto dalla SFI ha contribuito a favorire una prassi uniforme nell'attuazione dell'Accordo FATCA, considerando le domande provenienti dal mondo economico.

Sono in corso i negoziati avviati sulla base del mandato del Consiglio federale di ottobre 2014 in merito a un nuovo Accordo FATCA secondo il modello 1. Contrariamente al modello 2, questo prevede lo scambio automatico dei dati tra le autorità competenti (cfr. fig. 24). Al momento non è dato sapere quando sarà disponibile il relativo Accordo.

#### 4.4.4 Convenzioni sull'imposizione alla fonte

Il sistema delle convenzioni sull'imposizione alla fonte è stato sostituito il 1° gennaio 2017 dallo scambio automatico di informazioni. Le convenzioni con il Regno Unito e l'Austria sono state abrogate. A novembre 2016 la Svizzera ha concluso con l'Austria e il Regno Unito gli accordi di abrogazione che garantiscono la corretta transizione allo scambio automatico di informazioni. In particolare, gli accordi di abrogazione disciplinano le modalità per il versamento dei restanti ammontari d'imposta e la trasmissione delle ultime comunicazioni volontarie alle autorità fiscali degli Stati partner. Le disposizioni della convenzione sull'imposizione alla fonte rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. Nei confronti dell'Austria resta inoltre in vigore il memorandum relativo all'accesso al mercato.

## 4.5 Questioni fiscali bilaterali

### 4.5.1. Brasile

La firma nel mese di novembre 2015 di un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra la Svizzera e il Brasile ha permesso di avviare colloqui tecnici bilaterali per la conclusione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Le autorità competenti dei due Paesi sono in contatto al fine di avanzare nelle trattative.

Nel mese di dicembre 2016 il DFF ha avviato la consultazione per introdurre lo scambio automatico di informazioni. Con il Brasile lo scambio automatico di informazioni dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2018, in modo che i primi dati possano essere scambiati dal 2019.

### 4.5.2 India

Anche nel 2016 le relazioni con l'India hanno avuto grande importanza, in particolare nell'ambito della seconda fase della valutazione del forum globale concernente la Svizzera. I ministeri delle finanze e le amministrazioni fiscali dei due Paesi hanno intrattenuto un dialogo regolare. Nel mese di giugno 2016 si è tenuto un incontro di alto livello a Nuova Delhi per discutere una serie di temi bilaterali. In tale occasione è stato convenuto di avviare colloqui sullo scambio automatico di informazioni, i quali si sono conclusi con una dichiarazione congiunta, che è poi stata firmata lo scorso novembre.

#### Programma statunitense – Classificazione delle banche

Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4
Inchiesta penale statunitense in corso	Possibile violazione del diritto tributario statunitense	Nessuna violazione del diritto tributario statunitense	Banche con clientela locale
Informazioni esaurienti sulle operazioni con clienti statunitensi	Informazioni esaurienti sulle operazioni con clienti statunitensi	Dati su patrimoni statunitensi gestiti	Nessuna informazione
Sanzioni individuali	Sanzioni individuali su base forfettaria	Nessuna sanzione	Nessuna sanzione

Fig. 25

#### 4.5.3 Stati Uniti d'America

A seguito della dichiarazione congiunta firmata nell'agosto del 2013 e del programma unilaterale statunitense del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti («Department of Justice», DOJ), entrato in vigore contemporaneamente, le banche svizzere che ritenevano di poter aver violato il diritto statunitense (categoria 2) dovevano annunciarsi al DOJ e adempiere le esigenze del programma statunitense. 80 banche svizzere hanno colto l'opportunità di regolarizzare il passato. A gennaio 2016 è stato concluso con il DOJ l'ultimo «non-prosecution agreement».

Il programma statunitense ha inoltre offerto alle banche svizzere che non hanno violato il diritto tributario statunitense la possibilità di richiedere al DOJ una «non-target letter» (categoria 3). Nel mese di dicembre del 2016 il DOJ ha emesso l'ultima delle cinque complessive «non-target letter» per le banche svizzere confermando che, sulla base delle informazioni disponibili, non aprirà alcuna inchiesta penale per reati fiscali. Nel mese di febbraio del 2016 la Banca Julius Bär (categoria 1) ha concluso una transazione con il DOJ. Altre banche della categoria 1 sono ancora in fase di negoziati.

#### 4.5.4 Francia

Nel mese di giugno 2014 la Svizzera e la Francia hanno firmato un accordo in materia di assistenza amministrativa che modifica il protocollo addizionale alla Convenzione franco-svizzera intesa ad evitare la doppia imposizione. L'Accordo è entrato in vigore nel marzo 2016 e consente di uniformare le relazioni bilaterali allo standard internazionale dell'OCSE in materia di scambio di informazioni su domanda. Tali disposizioni sono applicabili generalmente dal 1° gennaio 2010, mentre per quanto concerne le domande raggruppate che si fondano su modelli di comportamento si applicano alle informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.

Il dialogo tra la Francia e la Svizzera avviato nel novembre del 2013 per convenire un'intesa soddisfacente per entrambe le parti nelle questioni fiscali e finanziarie d'interesse comune (assistenza amministrativa, esecuzione dei lavori dell'OCSE concernenti l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, accesso al mercato dei servizi finanziari ecc.) è stato portato avanti anche nel 2016. Esso contribuisce alla stabilità delle relazioni bilaterali nell'ambito fiscale e finanziario.

La Svizzera e la Francia hanno parafato nel mese di novembre 2016 un accordo intergovernativo concernente la fiscalità applicabile all'aeroporto di Basilea-Mulhouse che chiarisce alcune questioni fiscali aperte.

#### 4.5.5 Italia

La Svizzera e l'Italia hanno parafato nel dicembre del 2015 un nuovo accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri che sostituirà l'accordo risalente al 1974. Il nuovo accordo deve ancora essere firmato da entrambi i Governi e approvato dai rispettivi Parlamenti.

Nel mese di luglio 2016 è entrato in vigore il Protocollo che modifica la Convenzione tra Svizzera e Italia per evitare le doppie imposizioni. Quest'ultimo prevede una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conforme all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE che si applica alle domande di informazioni presentate dal 13 luglio 2016 che si riferiscono a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015, o dopo tale data.

# Conclusioni e prospettive

Il settore finanziario svizzero permane in un **contesto macroeconomico difficile**. Gli interessi bassi o addirittura negativi sono il riflesso di una crescita debole e di un basso rincaro sia in Svizzera sia in altri Paesi industrializzati. La situazione resta ardua anche a livello internazionale. La ripresa economica è moderata e persistono i rischi, compresi quelli di natura geopolitica.

Nonostante la situazione critica, non mancano le **opportunità** per la Svizzera. Il nostro Paese ha promosso riforme importanti. Anche sul piano internazionale i progressi svizzeri sono riconosciuti, come dimostrano i **buoni risultati ottenuti nel quadro delle valutazioni** del Forum globale e del GAFI.

I **progressi compiuti nell'attuazione degli standard internazionali** consentono alla Svizzera uno sviluppo più autonomo della propria politica nel settore dei mercati finanziari. Nel mese di ottobre del 2016 il Consiglio federale ha adottato un rapporto con cui crea le basi per la futura politica in materia di mercati finanziari. La Svizzera continuerà a orientare la sua politica agli standard riconosciuti a livello globale.

Il nostro Paese attribuisce grande importanza al fatto che globalmente tutti gli **attori beneficiino delle medesime condizioni**. A tale proposito, anche nel 2017 la Svizzera insisterà per un'attuazione coerente ed efficiente a livello mondiale dello standard per lo scambio automatico di informazioni, che si fonda sulla reciprocità e tiene conto del principio di specialità.

Inoltre nel 2017 il nostro Paese continuerà a impegnarsi per attuare gli obiettivi internazionali volti a una **maggiore trasparenza e a pari condizioni in materia di imposizione dei gruppi di imprese multinazionali**. Come membro dell'OCSE, la Svizzera ha partecipato attivamente alla lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. La Svizzera intende attuare gli standard minimi del BEPS in particolare con la Riforma III dell'imposizione delle imprese.

Un altro tema importante nel 2017 è l'attuazione degli obiettivi che il Consiglio federale si è prefisso nel settore della **tecnofinanza**. Un sistema tecnofinanziario dinamico può contribuire sensibilmente alla qualità della piazza finanziaria svizzera e rafforzarne la competitività. Il DFF è stato incaricato di elaborare un pertinente avampoggetto per la consultazione. Le nuove direttive dovrebbero entrare in vigore nel 2017 permettendo alla Svizzera di rafforzare il suo ruolo leader tra le piazze tecnofinanziarie.

Nel 2017 avranno luogo ulteriori **colloqui per quanto concerne l'accesso al mercato**. I Paesi confinanti sono tradizionalmente di grande importanza per la Svizzera. Infatti, la Francia, la Germania e l'Italia sono tra i maggiori mercati target per gli attori elvetici dei mercati finanziari. In futuro i Paesi dell'America Latina nonché del Vicino e dell'Estremo Oriente rivestiranno un ruolo sempre più importante.

La Svizzera si adopererà anche in futuro affinché i suoi interessi siano tutelati nei grandi **organismi internazionali** come il FMI, l'OCSE, il G20 e il FSB. Un buon presupposto in tal senso è la partecipazione della Svizzera nel 2017 ai vertici dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. Le autorità tedesche, che presiedono il G20 dal 1° dicembre 2016, hanno infatti invitato la Svizzera.





